

Cura e giustizia dell'offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione.

di Marco Bouchard

Presidente di Rete Dafne Italia

Sommario: 1. Trent'anni fa. - 2. Lo stato dell'arte dei rapporti tra giurisdizione e giustizia riparativa. - 3. Cura e giustizia: riflessioni su alcune aporie della giustizia riparativa. - 3.1. Conflitto o ingiustizia? - 3.2. Riconoscimento. - 3.3. L'importanza delle passioni. La vulnerabilità. 3.4. - Empatia e compassione. - 3.5. Comunità e vergogna. - 4. Cura tra giustizia dei tribunali e giustizia riparativa.

1. Trent'anni fa

Sono passati 30 anni esatti da una delle prime riflessioni in Italia sulla giustizia riparativa, peraltro pubblicata proprio su questa rivista¹. Il 1992, comunque la si metta, è stato un anno terribile per la storia italiana e per la giustizia penale in particolare. È superfluo ricordare i fatti.

Per contro, da pochi anni era entrato in vigore un nuovo codice penale processuale sia per gli adulti che per i minorenni. La Commissione Pagliaro aveva appena chiuso i suoi lavori per una riforma del codice penale² e il Consiglio superiore della magistratura aveva formulato al Ministero di grazia e giustizia (questo il nome completo dell'epoca) una proposta di vasta depenalizzazione³. Entrambi i documenti richiamavano la necessità di sbloccare "l'inceppo dei meccanismi processuali" e di "contenere il volume delle pendenze giudiziarie" in difesa del principio di obbligatorietà dell'azione penale e della sua effettività. Si guardava con preoccupazione all'inflazione penalistica e Luigi Ferrajoli aveva lanciato la sfida del "diritto penale minimo"⁴.

Carlo Enrico Paliero⁵ aveva, già allora, descritto l'importanza di favorire una tendenza del diritto penale verso una depenalizzazione lungo i tracciati della "fiscalizzazione" (o amministrativizzazione), della "medicalizzazione", della "secolarizzazione" (o laicizzazione) e della "ri-privatizzazione".

Non era chiaro, però (anzi: regnava una grande confusione⁶), soprattutto rispetto alla proposta di sottrarre al giudice professionale l'accertamento dei fatti di microconflittualità diffusa, quali avrebbero dovuto essere le migliori modalità di regolazione delle offese "minori", di ripristino di uno stato di diritto e di governo accettabile delle tensioni interpersonali.

È proprio in quegli anni – almeno in Italia – che ha preso forma un'inedita attenzione al ruolo della vittima. Altrove, nel Nord America e nei maggiori paesi europei, le tutele della vittima di reato si erano già ampiamente sviluppate sia sul piano solidaristico, ad esempio attraverso l'indennizzo statale delle vittime di reati intenzionali violenti⁷, sia sul piano assistenziale grazie ad un movimento di associazioni e fondazioni che hanno permesso l'istituzione di servizi volti a garantire informazione, assistenza e sostegno anche emotivo⁸.

¹ M. Bouchard, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Questione giustizia*, n. 3-4, 1992, pp. 757-783

² In *Documenti giustizia*, n. 3, marzo 1992

³ La proposta è stata deliberata nella seduta dell'11 giugno 1992.

⁴ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1989.

⁵ C.E. Paliero, voce *Depenalizzazione*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 1989, p. 432 ss.

⁶ Basterebbe fare riferimento al dibattito sulle competenze penali del giudice di pace che ha attraversato tutto il decennio degli anni '90 del secolo scorso.

⁷ La prima normativa in materia risale al 1963 ed è stata approvata dal parlamento neozelandese. In Italia abbiamo resistito ben 11 anni prima di dare una timida esecuzione, nel 2015 alla Direttiva 2004/80/CE che impone agli stati membri di indennizzare le vittime di reati intenzionali violenti impossibilitate a conseguire il risarcimento dei danni dagli autori del fatto.

⁸ S. Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano 2012, p. 39

Nel nostro paese il “protagonismo” delle vittime si è espresso progressivamente soprattutto sul piano giudiziario attraverso gli istituti della costituzione di parte civile o dell’intervento di enti e associazioni in rappresentanza degli interessi delle vittime colpite dai fatti: non senza incontrare ostacoli e profonde delusioni quando non vere e proprie ingiustizie. Le associazioni di vittime e dei loro famigliari dei più gravi fenomeni criminali hanno impiegato anni per ottenere un riconoscimento minimo della loro tragica esperienza e di alcuni diritti elementari⁹.

L’importanza di una nuova attenzione nei confronti delle vittime è emersa, piuttosto timidamente, anche attraverso l’idea, importata dal Nord America, dal Regno Unito e dalla Francia, di responsabilizzare l’autore rispetto alle conseguenze del reato invitandolo ad assumersi degli impegni riparatori, primo fra tutti attraverso contatti diretti con la vittima sotto la guida di un mediatore. È l’idea che sta alla base della giustizia riparativa.

Perché ci sono voluti trent’anni prima che una Ministra della giustizia valorizzasse una prospettiva riparativa nel sistema penale e, addirittura, ne facesse una delle sue priorità nei programmi del suo ministero?

Ci sono diversi elementi a disposizione per dare una risposta al quesito: non da ultimo l’opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di presentare all’Unione europea un piano di riforme, anche nel sistema penale, non solo attraverso una riduzione dei tempi processuali e una maggiore e migliore organizzazione delle risorse, ma anche attraverso la proposta “innovativa” (almeno per l’Italia) di misure e servizi di giustizia riparativa.

La giustizia riparativa è diventata improvvisamente un argomento di estremo interesse: si moltiplicano i convegni e i corsi di formazione in attesa del varo del decreto legislativo che dovrebbe garantire una disciplina organica della materia quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato (art. 1 comma 18 lett. a) l. 27 settembre 2021, n. 134).

Anzi: la riparazione ha ormai superato i confini del sistema penale ed è diventato il simbolo di un nuovo approccio mentale, filosofico, sociale, psicologico, etico o, addirittura, politico¹⁰.

Con questo contributo vorrei, però, riportare la riflessione al cuore della questione: è davvero possibile una prospettiva riparativa rispetto ad una offesa ingiusta? E in caso positivo quali sono i principi su cui può reggersi un’opera riparativa? Quali le modalità efficaci e a favore di chi? La vittima – nel cui nome si invoca la novità dell’approccio riparativo – è davvero beneficiaria di misure che vorrebbero rimarginarne le ferite?

Giustamente Emanuele Mancini e Federica Brunelli, su questa rivista¹¹, si sono preoccupati di offrire – anche in previsione del decreto legislativo che disciplinerà la materia – sia un quadro sinottico delle esperienze in atto nei diversi contesti procedurali sia delle potenzialità applicative dei programmi di giustizia riparativa nell’immediato futuro.

Io vorrei offrire il mio contributo critico a sostegno di una giustizia penale che contempli la cura delle persone essenzialmente in tre direzioni: l’analisi dei dati sulle “sperimentazioni” in atto a sfondo riparativo, la rappresentazione di alcune aporie nei principi della giustizia riparativa e, infine, alcune note per un sistema che assicuri i diritti fondamentali delle vittime senza incidere sulle garanzie dell’accusato e del condannato.

2. Lo stato dell’arte dei rapporti tra giurisdizione e giustizia riparativa

⁹ Basti pensare che solo nel 2007 il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio come “Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

¹⁰ Il Commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders il 17 maggio 2022 ha tenuto una diretta streaming nell’ambito di eventi dedicati al dialogo politico con i giovani e li ha intrattenuti sul tema “Il diritto alla riparazione”: https://europa.eu/youth/news/family-of-policy-dialogues-3-right-repair_it

¹¹ E. Mancini, F. Brunelli, *La giustizia riparativa e il ruolo della magistratura*, *Questione Giustizia*, 27.6.22, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-riparativa-e-il-ruolo-della-magistratura>

Quando la Ministra della giustizia aveva lanciato il suo programma riformatore nel marzo 2021 era stata piuttosto esplicita nell'affermare la volontà di valorizzare la giustizia riparativa, dando atto dell'esistenza di *“ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e...[di] testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarità tra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa”*¹². In realtà, per quanto negli ultimi anni ci sia stato un effettivo impegno da parte del Ministero della giustizia per favorire una formazione degli operatori e la realizzazione di programmi riparativi nelle diverse aree della giustizia minorile, della messa alla prova per adulti e dell'esecuzione penale, manca del tutto una seria raccolta dei dati su quella sperimentazione e, ancor meno, un'analisi scientifica di quei dati.

Gli unici dati di una qualche affidabilità riguardano la **giustizia minorile** e sono ricavabili dalla statistiche ministeriali. Non sono censite le attività di mediazione-riparazione in costanza di indagini preliminari¹³, certamente meno significative. Sono invece presi in considerazione i dati relativi ai programmi di messa alla prova degli imputati minorenni. Da essi si ricava che, all'incirca solo in un caso su dieci, viene disposto un invio in mediazione; l'esito conciliativo è raggiunto in percentuali variabili (nei 2/3 dei casi nel 2019, in meno della metà nel 2020 e, addirittura, in meno di 1/3 dei casi nel 2021 nonostante un forte aumento degli invii in mediazione). È segnalata anche la ricorrenza di un risarcimento “simbolico” più o meno corrispondente agli esiti conciliativi¹⁴.

Ciò che dovrebbe farci riflettere è, a distanza di 30 anni dalle prime sperimentazioni, la sostanziale marginalità dei programmi riparativi incentrati sul fattore relazionale rispetto ai tradizionali approcci rieducativi e risocializzanti che rimangono, assolutamente, dominanti. Eppure, se vogliamo comprendere le “tendenze” di misure che ci paiono innovative e che reputiamo più efficaci (quantomeno in termini di responsabilizzazione dell'autore e di benefici per le vittime, secondo i canoni della giustizia riparativa), dovremmo pur capire perché questi dispositivi costituiscono una netta minoranza rispetto agli attrezzi tradizionali di controllo dell'inquietudine minorile. Per la stessa ragione potrebbe essere utile lanciare uno sguardo oltralpe e capire come mai nella giustizia minorile francese le misure genericamente riparative sono passate da 4772 nel 2000 a 7451 nel 2020 (con una progressione che è stata attenuata nell'ultimo anno dalla pandemia) mentre la mediazione è letteralmente crollata dai 3561 casi nel 2000 ai 121 nel 2020¹⁵: il rapporto francese non spiega la ragione di questo tracollo della mediazione dall'8% delle misure alternative del 2000 allo 0,2% del 2020. Secondo me, invece, dovremmo chiedere spiegazioni ai nostri cugini, nel nostro stesso interesse.

Decisamente più impressionante è stato il totale fallimento dell'investitura del **giudice di pace** quale alfiere della regolazione della microconflittualità diffusa in base alle nuove competenze penali assegnate con il DL 28 agosto 2000, n 274. Era chiarissimo l'intento di esaltare le funzioni conciliative del giudice di pace attraverso la *“sperimentazione, su un terreno particolarmente propizio, degli emergenti schemi di mediazione penale”*¹⁶. Dunque: una giustizia più vicina agli interessi quotidiani del cittadino grazie ad una strategia fondata su scelte precise: selezione di reati

¹² Articolo comparso su Il Sole 24 ore del 20.3.2021 scaricabile dal sito https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/19/Cartabia%20Linee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018_03%20Senato.pdf

¹³ In alcuni uffici giudiziari minorili si ricorre ad un'interpretazione estensiva dell'art. 9 del DPR 1988, n. 448 per consentire l'intervento di un mediatore in qualità di “esperto” e in previsione di una chiusura del procedimento in forza di una sentenza dichiarativa della irrilevanza del fatto ex art. 27 DPR 1988, n. 448 per affievolimento dell'offensività del reato in conseguenza di una “pacificazione” dei rapporti tra le parti.

¹⁴ I numeri, ricavati dalle statistiche pubblicate sul sito del Ministero, dicono questo: nel 2019, 3988 progetti di messa alla prova, 271 invii in mediazione, 164 conciliazioni, 151 risarcimenti simbolici; nel 2020 3043 progetti di messa alla prova, 218 invii in mediazione, 82 conciliazioni, 103 risarcimenti simbolici; nel 2021 4634 progetti di messi alla prova, 415 invii in mediazione, 126 conciliazioni, 204 risarcimenti simbolici.

¹⁵ Il Ministero della giustizia francese ha pubblicato il 30 giugno 2022 un importante documento intitolato *“2000-2020: un aperçu statistique du traitement pénal des mineurs”* scaricabile dal sito ufficiale: <http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/2000-2020-un-apercu-statistique-du-traitement-penal-des-mineurs-34506.html>

¹⁶ La Relazione governativa può essere letta in http://www.penale.it/legislaz/rel_dlgs_28_8_00_274.htm#uno

espressione di dissidi privati perseguibili a querela; attribuzione al giudice di pace di compiti conciliativi con possibilità di avvalersi dell'attività di mediazione di centri pubblici o privati; definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto tenendo conto degli interessi dell'imputato e della persona offesa; valorizzazione di volontarie condotte riparatorie prima dell'udienza di comparizione con effetto estintivo del reato.

Nonostante le ambiguità c'erano tutte le condizioni per un onesto matrimonio tra giurisdizione minore e giustizia riparativa.

Perché così non è stato? È fin troppo facile spiegarlo e le responsabilità vanno equamente distribuite. Innanzitutto è lo stesso legislatore a non aver voluto collegare il possibile esito riparatorio individuato dall'art. 35 del processo penale di pace al "lavoro" dell'incontro e del dialogo tra le parti; ma, soprattutto, il legislatore ha progressivamente attribuito alla competenza del giudice "onorario" reati che nulla hanno a che fare con la conflittualità interindividuale: oggi il maggior carico di lavoro è costituito dalla contestazione della violazione dell'art. 10 bis in materia di immigrazione irregolare¹⁷. Neppure i giudici di pace hanno però vinto la tendenza a concepire il tentativo di conciliazione come mera presa d'atto dell'esistenza o meno di un accordo intervenuto altrove "in linea con la negoziazione di stampo civilistico, distante dall'idea di una presa in carico del conflitto interpersonale"¹⁸. Il CSM non ha mai favorito una formazione che privilegiasse il profilo compositivo rispetto a quello puramente deflattivo. La stessa giurisprudenza di legittimità ci ha messo del suo affermando che la mancata presenza del querelante all'udienza di comparizione costituisce comportamento tacito incompatibile con la persistenza della volontà di procedere¹⁹. Tradotto: il silenzio della vittima vale come rinuncia alla richiesta di punizione. Sulla stessa lunghezza d'onda "deflattiva" si colloca l'orientamento di legittimità secondo cui la mancata comparizione all'udienza della persona offesa non è di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto²⁰. L'opposizione deve essere esplicita. Il Ministero della giustizia non ha mai favorito la costituzione di centri di mediazione fino alla recente riforma Cartabia. Vedremo.

In contraddizione rispetto ai propositi di riforma, l'esito normale del processo penale resta pertanto la pena, per quanto non quella detentiva. Ma quale pena? Non certo i lavori di pubblica utilità che una parvenza riparatoria verso la comunità potrebbero anche averla e neppure la cd. permanenza domiciliare. Domina la pena pecuniaria. Peccato che il grado di effettività di questa pena è decisamente disastroso: nel 2016 ci sono state 9700 condanne alla pena pecuniaria di cui solo 196 eseguite: un credito di € 59 milioni contro € 88.000 riscossi. Dunque: impunità dalla quale va esente solo l'immigrato irregolare perché il mancato pagamento della pena pecuniaria si converte nella espulsione ex art. 62 bis d.lgs. 274/2000.

Le speranze di affermazione della giustizia riparativa sembrano, dunque, essere legate alla scommessa della riforma Cartabia nel **processo ordinario di cognizione** dove un coraggioso utilizzo dell'istituto della messa alla prova potrebbe finalmente consentire, attraverso i servizi di giustizia riparativa di prossima costituzione, di passare da una fase di sperimentazione ad una di vera e propria "messa a sistema".

La questione da affrontare – e che dovrà essere risolta attraverso i decreti attuativi della riforma – è però: cosa intendiamo (sia pure per linee generali) per giustizia riparativa?

Infatti nel nostro sistema penale la legislazione speciale è ricca di ipotesi riparative che esitano in un effetto estintivo del reato o della punibilità o, quanto meno, di attenuazione della pena. E non si tratta di valorizzare solo il puro risarcimento economico. Pensiamo alla eliminazione dell'offesa e la prevenzione di nuovi reati nel campo della responsabilità degli enti; alla riparazione del danno prevista dal codice dell'ambiente; alla remissione in pristino nel diritto urbanistico-edilizio e

¹⁷ E. Dolcini, *Il paradosso della giustizia penale del giudice di pace. Non punire come scelta razionale, non punire per ineffettività della pena*, in Riv.it.dir.pr.pen. 1, 2020, pp. 1219 e ss.

¹⁸ V. Bonini, *Giustizia penale di pace e obiettivo conciliativo: una sperimentazione lunga vent'anni*, in Cassazione penale, 5, 2021, pp. 1844 e ss.

¹⁹ Cassazione penale, SS.UU. 23.6.2016, n. 31668 e più recentemente Cassazione penale, sez. IV, 29.1.2021, n. 5801

²⁰ Cassazione penale, SS.UU. 16 luglio 2015, n. 43264

paesaggistico; al pagamento del debito tributario; alla ritrattazione nei reati di falso; al pagamento dell'obbligazione nell'insolvenza fraudolenta.

E non dobbiamo dimenticarci della teorica – sia pure *de iure condendo* – proposta da Massimo Donini²¹ incentrata sul delitto riparato o, meglio, sulla pena agita che sostituisce il criterio base della privazione della libertà per l'individuazione della pena con quello dell'agire riparativo.

Non c'è dubbio che quelle disposizioni potrebbero essere ricondotte in una categoria generale della riparazione chiamata a svolgere un ruolo importante sia come istituto sostanziale sia come eventualità da stimolare nel corso del processo e persino in sede di esecuzione della pena.

Tuttavia, quando parliamo di giustizia riparativa non possiamo prescindere da una definizione ormai consolidata – nonostante una serie di varianti – e che risulta contenuta nella Raccomandazione 2018: al centro della giustizia riparativa c'è l'**incontro** tra il responsabile e la vittima di un pregiudizio definito dalla legge come reato: un incontro nell'ambito di un percorso partecipativo liberamente scelto sotto la guida di un mediatore per individuare la migliore risposta alle conseguenze dell'illecito.

Si tratta di una definizione non particolarmente rigida perché è la stessa Raccomandazione, poi, ad ammettere una estensione del concetto di giustizia riparativa che includa “*approcci innovativi alla riparazione, al recupero della vittima e al reinserimento dell'autore dell'illecito, ad esempio attraverso programmi riparativi di comunità*”.

Se, dunque, è questa la definizione migliore di giustizia riparativa – in attesa che i decreti attuativi offrano nuovi spunti – mi sembra evidente che lo studio del rapporto tra giurisdizione e giustizia riparativa nella fase della cognizione debba essere condotto soprattutto alla luce delle concrete applicazioni dell'istituto della cd. messa alla prova per gli adulti.

È infatti l'art. 464 bis c.p.p. a far rientrare nel programma di “trattamento” (termine davvero antiquato e poco pertinente) da un lato il risarcimento, le restituzioni, le condotte riparatorie, il lavoro di pubblica utilità e le attività di volontariato e, dall'altra, le condotte volte a promuovere la mediazione (non la conciliazione) con la persona offesa. È dunque la sospensione del processo con messa alla prova che, in sede di cognizione, costituisce la sede elettiva che ci permette di valutare la rispondenza dei programmi alla definizione e ai principi della giustizia riparativa.

Ma qui emerge un primo dato problematico perché questa valutazione non può essere desunta dai rilevamenti statistici relativi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria: questi rilevamenti non contemplano indicazioni sul contenuto della messa alla prova. Lo stesso Ministero della giustizia che dal 2020 cura un rapporto annuale intitolato “Adulti in area penale esterna in messa alla prova” dove non si perita di rilevare tra le tipologie di attività prescritte all'imputato né le attività riparatorie né tantomeno la mediazione accusato-vittima, in evidente contraddizione con la pubblicazione da parte del Ministero delle “*Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità su Giustizia riparativa e tutela vittime*”²² in base alle quali si sarebbe dovuto effettuare un preciso lavoro di monitoraggio dei programmi di messa alla prova a contenuto riparativo.

Ho dovuto pertanto basarmi su due ricerche degne di fede: una su 322 procedimenti con messa alla prova nel Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018²³; l'altra su 2971 imputati messi alla prova nel biennio 2016 e 2017 in Toscana e Umbria.²⁴ Purtroppo dalla prima ricerca non sono ricavabili

²¹ M. Donini, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 maggio 2015, <https://archiviodypc.dirittopenaleuomo.org/d/3928-il-delitto-riparato-una-disequazione-che-puo-trasformare-il-sistema-sanzionatorio>

²² <https://www.gnewsonline.it/linee-di-indirizzo-in-materia-di-giustizia-riparativa-e-tutela-delle-vittime-di-reato/>

²³ G. Mannozi, V. Molteni, F. Civiello, *La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como*, *Sistema penale*, 2021, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/la-messa-alla-prova-per-adulti-unindagine-empirica-sulla-prassi-della-messa-alla-prova-nel-tribunale-di-como>

²⁴ Si tratta di una ricerca effettuata dalle volontarie di servizio civile nazionale del progetto “INSIEME: per un nuovo modello di Giustizia di Comunità” curata con la collaborazione dell'Università di Firenze. La ricerca

dati significativi perché si ammette che *“dai dispositivi esaminati non emerge...il contenuto prescrittivo del programma di trattamento, nel quale potrebbero trovarsi tracce di un eventuale invito a intraprendere un percorso di giustizia riparativa”*. È tuttavia sintomatico il dato relativo alle tipologie di reato: nel 40% dei casi la messa alla prova ha trovato applicazione per reati della legislazione speciale – in particolari violazioni al Codice della strada – dove a rigore una vittima persona fisica offesa non è individuabile.

Decisamente più precisa e utile è la ricerca fatta in Umbria e in Toscana anche se l’esito non è molto confortante. Qui è stata fatta un’analisi dettagliata dei programmi di trattamento. Si è registrato che nel 61,29% dei casi non è stata indicata alcuna misura riparatoria, nel 24,22% dei casi è stata disposta un’attività di volontariato, nel 8,24% dei casi è stata fatta una donazione e solo nel 3,79% dei casi è stata favorita un’attività di mediazione. Nel 2,47% dei casi è stata spedita una lettera di scuse²⁵.

Dobbiamo onestamente riconoscere che siamo ancora – a distanza di 8 anni dall’entrata in vigore dell’istituto della messa alla prova per gli adulti – nella fase dei balbettamenti e, soprattutto (elemento più grave alla vigilia di una riforma che vorrebbe instaurare una disciplina organica della giustizia riparativa), del tutto privi di solide basi di raccolta e analisi dei dati.

Se è vero che la messa alla prova costituirà il “contenitore” preferito per i programmi di giustizia riparativa secondo la riforma Cartabia nel procedimento di cognizione e se è vero che ci sarà un ampliamento della casistica e dei destinatari della messa alla prova credo che non possiamo sfuggire ad un interrogativo più generale. La giustizia riparativa – proprio per il radicale capovolgimento della logica della penalità per come la conosciamo – costituisce anche una credibile alternativa alla pena classica e, in particolare, al carcere? In altri termini: è davvero in grado di diminuire significativamente la popolazione carceraria?

In base ai dati ufficiali forniti dal Ministero possiamo dire che negli ultimi quindici anni gli unici fattori che hanno inciso sulle presenze carcerarie sono state la sentenza Torreggiani e la pandemia da Sars Covid 19. Per la prima siamo passati dai 66.000 detenuti del 2013 ai 52.000 del 2015. Per la seconda siamo passati dai 60.000 al 31.12.2019 agli attuali 54.000; ma siamo di nuovo in crescita, sia pure più lenta che in passato.

Il dato, per me sconfortante (anche in prospettiva) è invece quello della messa alla prova. Siamo passati da 0 casi nel 2014 agli attuali 25.255 al 15 maggio 2022. Ma se guardiamo i dati delle presenze carcerarie tra il 2014 e il 2019 (prima della pandemia) possiamo agevolmente constatare che parallelamente ad una crescita esponenziale della messa alla prova la popolazione carceraria è cresciuta con una media di 1000 detenuti l’anno.

Mappando s’impara. La messa alla prova tra teoria e pratica: una ricerca sugli imputati in Toscana e Umbria non mi risulta oggetto di pubblicazione.

²⁵ Anche in questa ricerca i reati più ricorrenti sono quelli previsti da leggi speciali e, in modo particolare, quelli previsti dal Codice della Strada (33%).

Tipologia di misura	Sesso		Totale
	maschi	femmine	
Misure alternative alla detenzione ^(**)			
Affidamento in prova al servizio sociale	19.772	1.954	21.726
Detenzione domiciliare	10.238	1.228	11.466
Semilibertà	870	19	889
Totale	30.880	3.201	34.081
Sanzioni sostitutive			
Semidetenzione	5	0	5
Libertà controllata	83	15	98
Totale	88	15	103
Misure di sicurezza			
Libertà vigilata	4.286	299	4.585
Sanzioni di comunità			
Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti	554	69	623
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	7.575	981	8.556
Totale	8.129	1.050	9.179
Misure di comunità			
Messa alla prova	21.144	4.111	25.255
Totale soggetti in carico per misure	64.527	8.676	73.203

Oggi oltre ai 54000 detenuti abbiamo ben 73.203 persone sottoposte a misure esterne (dall'affidamento in prova alla messa alla prova passando per i lavori di pubblica utilità). Cosa è successo? C'è stato solo un rimescolamento di carte tra diverse misure extracarcerarie? Vale a dire: chi un tempo beneficiava di un affidamento in prova al servizio sociale oggi può beneficiare della messa alla prova già in sede di cognizione? No: perché se torniamo al 2013, vale a dire ad un'epoca pre-Torreggiani scopriamo che il totale delle misure esterne dell'epoca era di 32.000 e da allora non hanno subito sensibili variazioni (il 15 maggio 2022 erano 34.081).

Perché questi dati dovrebbero preoccupare?

Perché offrono due conclusioni: a fronte di una diminuzione sensibile della criminalità è aumentato in modo spettacolare il numero complessivo delle persone sottoposte a misure penali: da 98.000 nel 2013 a 127.000 oggi; il raddoppio delle misure esterne non solo non diminuisce le presenze carcerarie ma queste ultime aumentano in costanza di un aumento delle prime.

Il 14 marzo scorso si è tenuto a Milano presso l'Università Cattolica il convegno conclusivo del progetto europeo Re-Justice con il concorso delle Scuole della Magistratura di diversi paesi europei. Nelle conclusioni la Ministra Cartabia ha ripreso un passaggio del discorso del prof. Gabrio Forti, Direttore dell'Alta Scuola "Federico Stella" che individuava la giustizia riparativa come giustizia "complementare": non nel senso di una giustizia che si affianca a quella ordinaria ma come cultura capace di contaminare positivamente e di attraversare quella ordinaria. È una bellissima immagine e io credo di essere un testimone vivente di questa potenza contaminante degli strumenti che la giustizia riparativa, grazie ad un lavoro di formazione con esperti in mediazione, mi ha offerto e mi ha messo a disposizione anche nel lavoro ordinario, nel governare un'udienza, nello scrivere una sentenza.

Ma quei numeri sono un segnale di allarme rispetto al rischio che la giustizia riparativa possa essere un complemento ingannevole, un velo meraviglioso che occulta una realtà della giustizia penale che non muta nelle sue radici ma modifica solo le forme di controllo sociale, estendendolo.

Ancora meno dati abbiamo per un'analisi corretta delle sperimentazioni riparative nell'**esecuzione penale**.

Se l'incontro tra vittima e accusato non si presenta facile nel processo di cognizione è ancora più improbabile durante l'esecuzione della pena anche perché in quella fase la persona offesa è davvero ai margini della giurisdizione.

Inoltre nella fase esecutiva è ancora più forte la tensione tra interessi della vittima e interessi del condannato. Mentre nella cognizione si trattava di rispettare le garanzie dell'accusato, qui è in gioco la finalità rieducativa e di recupero sociale.

Infatti tra i magistrati di sorveglianza è molto diffuso *“il timore che le istanze degli offesi possano incidere sul pieno sviluppo degli obiettivi di rieducazione e recupero sociale”*²⁶. Chiedere di volgere lo sguardo verso la vittima è, oltretutto, piuttosto complicato quando il detenuto è a sua volta vittima di svariate forme di abuso di potere o quando versa in situazioni soggettive di particolare vulnerabilità (madri di figli minori, anziani, malati gravi, immigrati a loro volta vittimizzati nel percorso migratorio).

La tendenza esaminata dagli addetti ai lavori è questa: in linea generale la vittima è presa in considerazione in modo strumentale al conseguimento di benefici penitenziari per il condannato attraverso essenzialmente: l'adempimento delle obbligazioni civili per la riabilitazione; il ravvedimento dimostrabile attraverso l'attivazione a favore della vittima ai fini della liberazione anticipata; l'offerta al detenuto dell'opportunità di una riflessione sulle conseguenze patite dalla vittima e sulle possibili azioni di riparazione durante l'osservazione prevista dall'ordinamento penitenziario²⁷. Su questo uso strumentale delle vittime è persino intervenuta la giurisprudenza di legittimità per censurare la scelta di utilizzare percorsi mediativi con vittime cd. a-specifiche o surrogate²⁸.

Di fronte ad un quadro segnato da un'inevitabile marginalità della persona offesa – ma su cui certamente interverranno i decreti delegati – la giurisprudenza ha adottato quelle che vengono definite *“scorciatoie riparatorie”* valorizzando soprattutto l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale affinché l'affidato *“si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...”* (art. 47 o.p.). Si è parlato di **scorciatoie** perché di fronte a misure alternative spesso svuotate di contenuto, soprattutto durante la stagione di *“tangentopoli”*, sono stati adottati dei criteri ispirati – più che ai principi della giustizia riparativa – alla legge del contrappasso o rivolti a valutazioni della respiscenza del condannato o della consistenza del risarcimento.

Queste osservazioni potrebbero essere utili soprattutto per evitare che la riparazione si traduca in una mera apparenza o in un rapporto contrattualistico ispirato ad una logica sinallagmatica del *“do ut des”* dove il percorso di mediazione è ridotto a pratica burocratica strumentalmente finalizzato alla positiva *“chiusura della pratica”*.

Rimane il problema dell'applicabilità di forme di giustizia riparativa con condannati per gravi reati di criminalità organizzata. La Direttiva 2012 e la Raccomandazione 2018 fanno espresso riferimento al riconoscimento essenziale dei fatti, per non parlare del diritto alla verità che è indubbiamente un diritto fondamentale delle vittime e dei loro famigliari.

Insomma: la giustizia riparativa come giustizia dell'incontro tra autore/accusato e persona offesa e non in senso lato, incontra severe difficoltà nell'intercettare e nel coinvolgere delle vittime. La giurisdizione penale resta – almeno per ora – un campo nel quale si confrontano un'accusa pubblica e una difesa privata di fronte ad un giudice terzo. Anche se auspico una revisione dell'art. 111 della Costituzione a favore del riconoscimento di un diritto alla verità a favore dell'offeso, il ruolo processuale della vittima non potrà che essere eventuale e periferico. È però importante che venga superato l'attuale ruolo della persona offesa, ancora molto strumentale o appiattito sulle istanze risarcitorie della parte civile.

3. Cura e giustizia: riflessioni su alcune aporie della giustizia riparativa

Prima di affrontare il terzo *“capitolo”* di questo contributo, sul necessario temperamento dei diritti fondamentali delle vittime con le garanzie dell'accusato e del condannato, penso valga la pena trattare alcune criticità della giustizia riparativa che possono spiegare, seppure in parte, le difficoltà che incontra nel distendere tutte le sue potenzialità.

Che cos'è la giustizia riparativa lo sappiamo. Faccio riferimento alle definizioni che vanno per la maggiore: coglie il reato nella sua dimensione relazionale, pone sullo stesso piano vittima e autore

²⁶ Sono parole di un magistrato di sorveglianza in M. Bouchard, F. Fiorentin, *Sulla giustizia riparativa*, *Questione giustizia*, 23.11.2021

²⁷ Art. 13 comma 3 ord. pen. sull'individualizzazione del trattamento.

²⁸ Vedi Cass. Sez. I, 23 marzo 2021, n. 19818, Vallanzasca

del reato, privilegia una immagine di società nella quale è la collettività a rivestire una funzione compositiva in vece della azione autoritaria dello stato. Si dice inoltre che la mediazione è la più chiara e completa espressione dei principi di giustizia riparativa perché nell'incontro-confronto viene offerta alla vittima la possibilità di raggiungere una forma di "riparazione appagante" soprattutto morale, all'autore la possibilità di compiere un percorso di responsabilizzazione.

E ancora: nel coinvolgimento di questi protagonisti la comunità ha un ruolo essenziale nel favorire percorsi che rigenerino l'equilibrio relazionale e sociale infranto. Sono definizioni perfettamente rispettose della definizione più aggiornata di giustizia riparativa come la ritroviamo nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018.

A dire il vero, però, la Raccomandazione 2018 – come ho osservato all'inizio e come indica l'art. 59 – ci invita a considerare anche molti interventi che non implicano un dialogo tra la vittima e l'autore dell'illecito.

Dopo trent'anni di vita professionale come magistrato e di appassionato interesse ed impegno per la giustizia riparativa ho, però, maturato una consapevolezza critica su alcune aporie nelle teoriche di questo modello di giustizia.

Uso volutamente il termine *aporia* che significa *incertezza o dubbio*. Nella filosofia greca descrive l'impossibilità di dare una risposta ad un problema non perché le soluzioni che si propongono siano errate ma perché, pur essendo valide, possono entrare in contraddizione tra loro²⁹.

La letteratura sulla giustizia riparativa ci ha insegnato che l'offesa è, in fondo, sempre un attentato alla vita di relazione – anche quando non ci sono vittime in senso tecnico (ad es. nelle violazioni urbanistiche o nelle infrazioni al codice della strada) – e non è, mai, semplicemente, la violazione di un precetto³⁰.

A partire da quest'affermazione i testi (persino la legge delega sulla giustizia riparativa all'art. 1 comma 18 lett. f)³¹ rappresentano l'offesa (il reato) come un conflitto di cui bisognerebbe gestire gli effetti tenendo conto delle esigenze tanto delle vittime quanto degli autori, posti su un piano di parità quanto ad esigenze e bisogni da rispettare. Questa definizione è, però, in contraddizione con la definizione della vittima come persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche causate dal reato (definizione di vittima della Direttiva 2012 riprodotta nella legge delega all'art. 1 comma 18 lett. b). Siamo, dunque, di fronte a due affermazioni entrambe vere: l'offesa è un attentato alla vita di relazione; il reato è un danno inferto alla vittima. Ma l'antinomia tra queste due affermazioni secondo cui il reato attentava alla qualità della vita di tutte le parti coinvolte e, al tempo stesso, costituisce un danno per una sola di esse non può essere risolta attraverso la rappresentazione dell'offesa come conflitto. È un po' come dire che un'invasione militare e l'occupazione di un paese straniero – tanto per utilizzare un esempio attuale – è un conflitto bellico.

3.1 Conflitto o ingiustizia?

Il conflitto è una opposizione, un contrasto, una percussione reciproca dove le parti interpretano ruoli ed esigenze diverse, entrambe degne di essere prese in considerazione. Certamente ci sono offese che sono il risultato di un conflitto e ci sono offese che generano conflitti. Un conto è utilizzare sociologicamente l'immagine del conflitto per descrivere dei modelli generali di condotte sociali come ha fatto magistralmente Georg Simmel³². Altro è penetrare un fatto, un'azione, un evento che contempra un danno inferto da una persona nei confronti di un'altra. Questa fattualità non può coincidere con il conflitto.

²⁹ Nel *Menone* Platone utilizza proprio il verbo ἀπορεῖν per descrivere il metodo dubitativo di Socrate.

³⁰ Al tema della relazione come elemento costitutivo dell'esistenza umana e come elemento strutturale della giustizia riparativa (a differenza della giustizia penale tradizionale) è dedicato il primo capitolo del libro di G. Mannozi e R. Mancini, *La giustizia accogliente*, FrancoAngeli, Milano 2022, pp. 23-39

³¹ Il mediatore – quale operatore chiamato a predisporre e realizzare i programmi di giustizia riparativa – deve tener conto "delle esigenze delle vittime del reato e degli autori di reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato..."

³² G. Simmel, *Il conflitto della civiltà moderna*, SE, Milano 2008.

Secondo me, però, da questa sovrapposizione concettuale tra offesa criminale e conflitto derivano una serie di passaggi molto discutibili su molteplici aspetti della giustizia riparativa che riguardano i temi del riconoscimento, della vergogna e della comunità e si rischia di trascurare tutta l'importanza di un concetto fondamentale come quello della vulnerabilità, sul quale, forse, è possibile costruire un collegamento meglio fondato, anche filosoficamente, tra l'esperienza della vittima e quella (non di un autore astratto, bensì) concreta dell'accusato e del condannato.

Certamente non possiamo mettere sullo stesso piano – neppure in una prospettiva pacificatoria – vittima e autore perché tra chi subisce e chi infligge un danno c'è una differenza strutturale da tutti i punti di vista a cominciare da quello psicologico e giuridico. In una società semplice, priva di istituzioni, vittima e autore hanno ruoli, esigenze aspettative definiti dalla fattualità. In una società complessa come la nostra l'essere vittima deriva dalla percezione di un'ingiustizia subita e normalmente definita dalla legge scritta, mentre l'essere autore (accusato o condannato) non può che derivare da una qualificazione assegnata da un ordinamento attraverso l'iscrizione della notizia di reato a carico di una persona e, eventualmente, dal processo e da una condanna che ne seguiranno.

I diritti, i bisogni, le esigenze ascrivibili a chi offende implicano l'assegnazione di un ruolo (accusato, condannato) stabilito dall'autorità giudiziaria. I diritti, i bisogni e le esigenze ascrivibili a chi è offeso prescindono dall'esistenza di un procedimento penale. La Direttiva 2012 è chiara su questo punto³³.

Se la giustizia riparativa è un tentativo di restituire alla vittima un ruolo, la parola, la possibilità di recuperare una propria integrità psichica o materiale non è possibile prescindere da un'analisi della dinamica prodotta dall'offesa: una dinamica che non è spiegabile con i termini del conflitto³⁴.

Se l'offesa viene ricostruita attraverso lo schema conflittuale si negano due elementi costitutivi dell'offesa stessa: l'ossatura etica e normativa che ne permette la qualificazione come atto ingiusto e il profilo strettamente soggettivo della percezione di quell'atto come ingiusto da parte di chi si definisce vittima. Nell'opera ricostruttiva (o riparativa) non è possibile prescindere da questa prospettiva.

Ho trovato molto istruttivo un lavoro piuttosto risalente, elaborato per una descrizione della "vittimizzazione secondaria", che mi serve, però, per entrare nel merito delle reazioni di una vittima all'indomani di un fatto che percepisce come ingiusto. Perché, in fondo, la questione è questa: vogliamo occuparci di un conflitto o di una **ingiustizia**, ancorché solo affermata?

Martin Symonds era un ufficiale di polizia di New York, poi laureatosi in psichiatria, che fece tesoro sia della sua esperienza di poliziotto sia di quella derivante da uno studio su circa 600 vittime di crimini violenti³⁵. L'analisi delle reazioni delle vittime di delitti violenti e intenzionali gli permise di ravvisare gli stessi danni psichici ed emotivi manifestati dai poliziotti e dai veterani della guerra in Vietnam³⁶. Symonds riteneva che le reazioni di una vittima di un'aggressione violenta attraversavano normalmente quattro fasi. Questi, in estrema sintesi, i passaggi che questo autore ha voluto evidenziare.

Nella prima fase la vittima può sperimentare una condizione di shock, di incredulità e di negazione. Ma, quando l'esame di realtà gli permette di comprendere che un fatto è accaduto e che non può più essere negato, interviene una seconda fase che Symonds definisce "frozen fright" (potremmo tradurre come "congelamento della paura"): si tratta di una reazione di apparente calma e di distacco quasi a significare una volontà pacificatoria di auto e eterorassicurazione. È una fase ingannevole,

³³ Art. 8 comma 5°: *"Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza **non sia subordinato** alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente"*.

³⁴ G. Mannozi e R. Mancini, *La giustizia...cit.*, sembrano consapevoli delle forti ambivalenze e dei possibili equivoci indotti da un uso non sorvegliato del termine "conflitto" per condotte che implicano l'esistenza di una vittima. Si vedano in particolare p. 146 e 155.

³⁵ M. Symonds, *The "Second Injury" to Victims of Violent Acts*, in *American Journal of Psychoanalysis*, suppl. Special Issue: *The American Journal of Psychoanalysis at 70*; Basingstoke Vol. 70, Iss. 1, (Mar 2010): 34-41. In realtà l'articolo venne pubblicato per la prima volta nel 1980.

³⁶ E' noto che il disturbo post-traumatico da stress è stato inserito nel DSM solo a seguito dell'imponente e diffusa sintomatologia registrata nei militari reduci dalla guerra in Vietnam, benché la conoscenza e lo studio di sindromi post-traumatiche fosse ben più risalente.

inganna i giudici quando ricostruiscono nel processo la condotta dei protagonisti di un fatto violento e, a volte, finiscono con l'attribuire a tale condotta addirittura il significato di accondiscendenza. La consapevolezza di questa seconda fase non è immediata: quando interviene quella consapevolezza si entra nella terza fase definita da Symonds *"io sono stupido"* perché, da un punto di vista razionale, emerge la contraddittorietà della reazione verso un evento violento che giustificerebbe, invece, una risposta rabbiosa e violenta. Per questo nella terza fase si alternano depressione, risentimento, reazioni fobiche e rabbia stitica. È qui che si sviluppa soprattutto il lavoro iniziale di supporto verso le vittime. Nella quarta e ultima fase si spera – ma non è affatto detto che sia così – che la vittima integri, in qualche modo, la sua sfortunata esperienza nel suo stile di vita. In altri termini: che la vittima esca dalla sua condizione di vittima.

Ma è durante la terza fase che la vittima – quando ormai l'autore non è più presente sulla scena – riesamina il proprio comportamento, riproduce la scena chiedendosi *"perché è successo, perché è successo a me"*. È in questa fase che la vittima si rimprovera perché – dice – *"avrei potuto fare questo o quello"*. A freddo, la vittima non si capacita di aver avuto una reazione *"stupida"*. Questo la spinge a colpevolizzarsi ma, al tempo stesso, comincia a sentirsi estremamente sensibile al comportamento che gli altri assumono verso di lei.

Sperimenta debolezza e impotenza. Molte vittime cercano allora di ridurre i loro sentimenti di impotenza facendo appello al criminale. Cercano, cioè, di attribuire la colpa all'aggressore. Ma l'autore normalmente respinge questo appello. L'aggressore evita di sentirsi in colpa per quello che ha fatto, sviluppa sistemi di difesa anche per sottrarsi alla possibilità di essere denunciato e condannato. Quando è chiaro che l'aggressore non si assumerà alcuna responsabilità (anzi: metterà in atto strategie di colpevolizzazione della vittima), quando – diciamo così – l'autore si allontana dalla scena, questi bisogni della vittima di ridurre i propri sentimenti di impotenza vengono quindi trasferiti sul personale chiamato ad intervenire per il crimine commesso, come la polizia, operatori sanitari, sociali. In sostanza la richiesta di aiuto – nelle forme più diverse – verrà indirizzata verso chi, per autorevolezza e competenza, potrà soddisfare istanze di giustizia, di cura, di protezione.

La vittima è particolarmente sensibile verso l'approccio di queste figure che dovrebbero aiutarla e, spesso, percepisce erroneamente la normale professionalità della polizia o del personale ospedaliero come insensibile, indifferente e, talvolta, ostile. Questa percezione errata è spesso accentuata dal fatto che la vittima entra in contatto con operatori e professionisti che per poter sopportare gli aspetti stressanti del loro lavoro (si pensi ad un pronto soccorso o a una centrale di polizia in città particolarmente difficili) sviluppano vere e proprie forme di isolamento emotivo.

Ciò che per l'operatore sembra essere rigorosa e distaccata professionalità, per la vittima può essere insopportabile ostilità. Ovviamente non è sempre così. Ma quando scattano queste dinamiche i precedenti sentimenti di sicurezza e di invulnerabilità della vittima vengono definitivamente infranti. L'immagine idealizzata di sé stessa come individuo autosufficiente e autonomo è danneggiata. Alla paura e allo spavento si aggiungono, a questo punto, sentimenti di rabbia e veri e propri risentimenti. A complicare le cose va anche considerato il fatto che, a loro volta, proprio gli operatori che lavorano *"in prima linea"* si sentono vittimizzati o poco rispettati, delusi dallo stesso sistema di cui fanno parte. Anche loro si sentono stupidi e intrappolati in meccanismi che non riescono a governare.

Se teniamo conto di queste complesse dinamiche possiamo comprendere che, anche qualora l'autore venga individuato, catturato o, addirittura, condannato, la giustizia non riuscirà a soddisfare completamente le ferite maturate dalle vittime, rimarrà la percezione di un tradimento, di delusione nei confronti della comunità e delle sue istituzioni per averle esposte, senza difese, alla loro vulnerabilità. Nella realtà, poi, - soprattutto in Italia – il sistema giudiziario, per le sue lentezze e la sua inefficienza, diventa il bersaglio prediletto delle vittime.

Non è facile invertire la rotta quando questa sequenza di fatti e di atti si verifica. Ma dobbiamo partire dalla consapevolezza di questo complicato meccanismo che conduce, inevitabilmente, verso una superproduzione di risentimenti. È, dunque, dalla possibilità di risalire alle radici di questi risentimenti – e non da una generica sensibilità nei confronti delle vittime – che possiamo pensare di orientare i bisogni, le attese, le aspettative generate dall'offesa.

In questa prospettiva non è l'incontro, la comprensione, la eventuale pacificazione, la ricostruzione dei legami che possono rappresentare le regole di primo ingaggio con le vittime. L'opera riparativa che si prospetta come necessaria nelle fasi iniziali di cui ci parla Martin Symonds riguarda più precisamente il ripristino del rispetto di sé (che è una delle basi del riconoscimento) e la riduzione del risentimento incoraggiando la vittima stessa ad esprimerlo. Questi elementi che ho descritto sono estremamente utili per affrontare il cd. rischio di vittimizzazione secondaria ma ritengo che spieghino innanzitutto tutta l'importanza del lavoro di assistenza con le vittime come servizio che deve essere garantito nel tempo più prossimo all'accadimento dei fatti prima che prendano corpo forme di risentimento inappagabili.

Rabbia, risentimento, desiderio di vendetta, depressione, senso di colpa, vergogna costituiscono alcune manifestazioni tipiche di quella che possiamo definire *percezione dell'ingiustizia*.

Non è ancora chiaro se si tratti di un reato, il pubblico ministero non è ancora intervenuto a iscrivere sul suo registro una notizia di reato con una precisa qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia chi percepisce un'ingiustizia per averla subita prova sentimenti che colpiscono, innanzitutto la sfera emotiva. Può trattarsi di una prevaricazione o di un'umiliazione: in ogni caso la persona si muove per eliminare o superare una condizione che, da un lato, utilizza un riferimento "normativo" (perché diversamente non potrebbe essere invocata come ingiusta) ma, dall'altro, riguarda strettamente il mondo delle emozioni e dei sentimenti, perché indica delle percezioni. Ora: l'esistenza di un fatto ingiusto – come sappiamo bene – comporta delle reazioni sia sul piano personale che istituzionale, su iniziativa diretta degli interessati o per interventi d'ufficio dell'autorità.

Il sistema giudiziario prevede dei percorsi processuali e, eventualmente delle sanzioni. Ma il sistema giudiziario è inidoneo, per definizione, a promuovere una ricostruzione dei rapporti che sono stati danneggiati dall'ingiustizia. Ciò non significa che se ne debba disinteressare. Anzi. Le due prospettive possono concorrere, intrecciarsi o presentarsi come alternative.

3.2 Il riconoscimento

Dunque: per quanto sia vero che la risposta "giusta" all'offesa debba fondarsi su una prospettiva ricostruttiva delle relazioni non è il riconoscimento e la consapevolezza del conflitto a guidare l'opera ricostruttiva. È essenziale, a mio avviso, riconoscere l'offesa come esperienza di un'ingiustizia.

Questo aspetto è stato ben messo in rilievo dal filosofo francese Emmanuel Renault³⁷: e "*cioè che il sentimento, l'esperienza dell'ingiustizia contiene un potenziale emancipativo e normativo capace, se riconosciuta, di innescare una dinamica trasformativa*". Emmanuel Renault osserva come le persone necessitano costantemente della conferma da parte degli altri: in una parola, di *riconoscimento*. Il riconoscimento – e qui fa riferimento ai lavori di un altro grande filosofo, Axel Honneth³⁸ – è la condizione indispensabile di un positivo rapporto con se stessi, fatto di fiducia in sé, di rispetto di sé e di autostima. Secondo Renault il riconoscimento è all'origine della normatività nel senso che la nostra vita etico-morale si fonda su delle aspettative normative di vedere la nostra fiducia ripagata (con riferimento al nostro essere sociale, al senso di appartenenza nel gruppo, nella comunità), di veder rispettati i nostri diritti (con riferimento ai nostri rapporti con le istituzioni), di poter contare sull'autostima (con riferimento al nostra identità più intima e profonda che ci fa sentire persone degne).

La negazione del riconoscimento fa crollare la fiducia, il rispetto di sé e la nostra autostima. L'offesa, il reato che colpiscono una vittima sono sempre un disconoscimento e il disconoscimento è, appunto, esperienza dell'ingiustizia, una lesione della nostra identità³⁹. Ma per parlare di esperienza

³⁷ E. Renault, *L'expérience de l'injustice. Essai sur la théorie de la reconnaissance*, La Découverte, Paris 2004.

³⁸ A. Honneth, *Riconoscimento. Storia di un'idea europea*, Feltrinelli, Milano 2019.

³⁹ Gli studi sulla giustizia riparativa orientano il riconoscimento piuttosto sulla dignità umana, sull'unicità di ciascuna delle parti, sul volto dell'altro, sulla sua storia personale. G. Mannozi e R. Mancini, *La giustizia...*, cit. p. 36 precisano come il riconoscimento deve essere ispirato all'accoglienza. "*La capacità radicalmente etica di accogliere – scrivono – conferisce sostanza al riconoscimento giuridico*". Io credo, invece, che il riconoscimento dell'offesa sia fondato sulla comprensione dell'esperienza di un'ingiustizia nel suo aspetto etico e normativo.

d'ingiustizia occorre che venga sentita e riconosciuta come tale da coloro che la subiscono. Spesso questo non accade (basti pensare alla consapevolezza tardiva di essere maltrattati o alla scoperta di essere stati esposti per anni all'amianto o al plutonio arricchito, di aver costruito la propria abitazione su una discarica di rifiuti pericolosi) e il "vissuto d'ingiustizia" sfocia solo in forme di sofferenza sociale e psichica. Spesso non viene riconosciuta proprio da coloro che dovrebbero, invece, intervenire, individuarla e affrontarla.⁴⁰

La giustizia riparativa – si dice – si fonda sulla capacità di *riconoscimento* tanto del fatto quanto dell'altro attraverso la *narrazione*. In questo modo è possibile accedere all'altro come persona, in senso bidirezionale⁴¹. È il dialogo tra le parti che permetterebbe il riconoscimento della comune umanità pur nella diversità dei bisogni. Io credo che il riconoscimento costituisca invece un'esigenza e un passaggio nell'opera ricostruttiva, che precede il dialogo e la narrazione tra le parti. Il riconoscimento è, innanzitutto, presa d'atto che un fatto si è verificato e che tale fatto viene qualificato come ingiusto da parte di chi lo ha subito se è vero che l'offesa esiste in quanto un comportamento umano ha suscitato per qualcuno dei sentimenti d'ingiustizia. Ciò non significa che l'accusato e, eventualmente, il condannato se i fatti sono accertati giudizialmente, non abbia diritto al riconoscimento. Ma il punto, a mio avviso, è che il riconoscimento del fatto e dell'altro ha significati profondamente diversi, rispettivamente, per chi si dichiara vittima e per chi si dichiara colpevole o rifiuta anche solo in parte il rimprovero che gli viene mosso.

Per la vittima il riconoscimento dipende, innanzitutto, dall'esistenza di luoghi che l'accolgano in quanto tale, da quelli informali a quelli istituzionali. Come ci insegna la Direttiva 2012/29/UE si è vittima anche a prescindere da una denuncia formale.

Per l'autore il riconoscimento è, invece, intrinseco al rispetto di tutte le garanzie formali e sostanziali che la legge appresta in sua difesa a partire dall'iscrizione di una notizia di reato.

Insisto sul fatto che **il riconoscimento è un aspetto che precede la narrazione tra le parti** e, a sua volta, la narrazione – per quanto necessiti di un "altro" (un amico, un familiare, un poliziotto, un legale, un terapeuta) che raccolga il racconto – può diventare veicolo di accesso a quella precisa "altra" parte dell'offesa a condizione che si manifesti la capacità di affrontare la *mancanza*.⁴² L'offesa, infatti, è un prodotto di una *mancanza* e, al tempo stesso, produce una *mancanza*. Per l'autore è una condotta che difetta, manca dell'approvazione sociale: delinquere vuol proprio dire, etimologicamente, abbandonare, mancare. Per la vittima è un vuoto, una perdita, un'incisione, una ferita. Il riconoscimento – dunque – attinge a questa mancanza e, il riconoscimento della mancanza è un "lavoro", a volte piuttosto faticoso e doloroso, per entrambi. E la narrazione come accesso bidirezionale all'altro può intervenire solo in conseguenza di un lavoro sulla mancanza: non può essere il veicolo per giungere al riconoscimento. Il lavoro del *facilitatore* o del mediatore può proporre l'incontro diretto delle parti a condizione che vi sia stato un riconoscimento dei rispettivi ruoli, dei bisogni, delle attese e, non da ultimo, dei diritti. Dal lato delle vittime questo significa governare emozioni, passioni, esiti e persistenze traumatiche, piccole e grandi che necessitano spesso l'intervento di persone professionalmente preparate capaci di vicinanza e alleanza, non di terzietà.

L'accoglienza accordata alla vittima, attraverso l'ascolto delle sue ragioni, costituisce un passaggio decisivo nel "dire" e riconoscere la mancanza. E, d'altra parte, è proprio il mancato riconoscimento che le spinge ad intervenire nello spazio pubblico e ad identificare i propri bisogni con l'aspirazione ad un atto giudiziario favorevole, con tutte le conseguenze negative che derivano dalla mancata soddisfazione di quel bisogno così espresso. È questo riconoscimento – fondato sull'accoglienza della vittima – che può aprire la strada verso la narrazione con l'altro e trasformare – qui davvero su un piano di reciprocità – il riconoscimento in gratitudine, secondo la perfetta osservazione di Paul

⁴⁰ Recentemente l'Italia è stata condannata in due occasioni proprio

⁴¹ G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino 2017, pp. 160 e ss.

⁴² Penso che gli studi della giustizia riparativa non possano fare a meno di un'attenta riflessione sul rapporto tra la mancanza e la riparazione e, in particolare, sui lavori della psicanalista Melanie Klein. Si legga lo scritto *Situazioni d'angoscia infantile espresse in un'opera musicale e nel racconto di un impeto creativo*, in M. Klein, *Scritti 1929-1958*, Bollati Boringhieri, Torino 1978.

Ricoeur ricavata dal doppio significato nella lingua francese della parola “reconnaissance”⁴³. A queste condizioni è possibile la riparazione della mancanza, sia da parte della vittima che da parte dell’aggressore.

Elena Pulcini⁴⁴ ha valorizzato il lavoro di Emmanuel Renault per mettere in rilievo il ruolo dei sentimenti e della dimensione affettiva nella definizione dell’ingiustizia: è un sentimento che contiene un aspetto cognitivo, normativo perché presuppone che ci siano delle norme che definiscono il fatto ingiusto; ma contiene anche un aspetto etico perché indica la volontà di trasformare l’esistente ingiusto. Questi passaggi ci obbligano, a mio avviso, a trovare delle basi filosofiche per sostenere il peso di una possibile relazione fertile tra l’intervento giudiziario e la possibile riparazione dell’offesa con i suoi inevitabili risvolti psichici, emotivi, etici.

Tuttavia penso che la riflessione filosofica ci sia profondamente utile per orientare le nostre pratiche soprattutto nel lavoro delle persone variamente impegnate e tenute ad occuparsi delle vittime. Elena Pulcini – che era una filosofa sociale – ci propone una sponda molto interessante per approfondire il tema della percezione dell’ingiustizia proprio a partire dalle passioni che animano le vittime e dalla ambivalenza espressa e contenuta in quelle passioni. Poiché si tratta di comprendere in che termini, dal punto di vista delle passioni, un fatto può essere considerato ingiusto è inevitabile fare riferimento alla legittimità o meno della pretesa di giustizia.

Certamente in un servizio di assistenza alle vittime (per quanto in Italia non ce ne siano molti) operano degli esperti in diritto che potranno farsi un’idea della qualificazione giuridica del fatto. Anzi: è possibile che il fatto sia già stato persino denunciato e iscritto tra le notizie di reato. Ma qui, come ho detto, vogliamo cercare di muoverci nell’ordine delle passioni e la nomenclatura utile non la dobbiamo attingere dal codice quanto piuttosto dalla dimensione affettiva delle relazioni umane.

3.3 L’importanza delle passioni. La vulnerabilità

Elena Pulcini distingue le pretese legittime da quelle illegittime proprio sul piano delle passioni. Ovviamente nella realtà queste diverse passioni possono anche intrecciarsi e sovrapporsi, attraverso la frequente ambivalenza che caratterizza la reazione vittimaria. Ma è importante – quantomeno sul piano astratto – impostare una generale distinzione tra la ricerca di vendetta, la manifestazione di invidia o di risentimento da quella che Elena Pulcini definisce l’indignazione.

Mentre il risentimento e le passioni simili segnalano l’impotenza, in una prospettiva perdente e priva di riscatto, l’indignazione – al contrario – rivela invece la non meritevolezza dell’offesa, la volontà di opporsi e di combattere per un mutamento della situazione in cui la vittima si è venuta a trovare. Queste sono le passioni dell’offesa la cui conoscenza ci aiuta a comprendere il carattere di ingiustizia che la connota, la meritevolezza o meno dell’atto di cui la vittima si lamenta.

E poi? Una volta che siamo riusciti a districarci nel tumulto di queste passioni e a distinguere quelle che rischiano di annichilirci (come il risentimento, l’invidia, il desiderio di vendetta) da quelle che possono promuovere un cambiamento, dobbiamo comprendere in quale direzione muoverci e se lungo questo percorso intervengono passioni degne di essere messe a fuoco. In altri termini: se risentimento e indignazione possono caratterizzare le passioni dell’ingiustizia quali sono le passioni che possono permetterci di rimediare all’ingiustizia? E ancora prima: quali sono le passioni che possono orientare la cura rispetto all’ingiustizia?

Elena Pulcini parte da un’affermazione che trovo fondamentale anche nella prospettiva di fondare più solidamente le tesi per una giustizia realmente riparativa: il presupposto essenziale della disposizione alla cura di fronte ad un fatto percepito come ingiusto è la consapevolezza della condizione di **vulnerabilità**. Perché è fondamentale questo concetto di vulnerabilità anche per chi si deve occupare di vittime e di ingiustizie?

Perché – soprattutto noi giuristi – siamo stati educati e formati con il mito del soggetto autonomo, pienamente capace di intendere e di volere, di autodeterminarsi, di compiere scelte razionali così da

⁴³ P. Ricoeur, *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina, Milano 2005.

⁴⁴ E. Pulcini, *Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale*, Bollati Boringhieri, Torino 2020.

considerare come eccezione negativa il soggetto mancante, in tutto o in parte, di questa dotazione cognitiva. Grazie a filosofi del calibro di Ricoeur, Sartre e Levinas e, soprattutto, del pensiero femminista⁴⁵, negli anni più recenti, questo mito dell'autonomia e questa concezione individualistica della persona, ritagliata a misura del maschio bianco normoinserito, sono state sottoposte a dura critica. Una delle critiche più severe al principio di uguaglianza formale – peraltro consacrata nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948 secondo cui tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti – è stata formulata da Martha Albertson Fineman. L'attenzione della Fineman verso la vulnerabilità è iniziata proprio a partire dalla necessità di un ampliamento dei diritti umani ma si è presto concentrata sull'osservazione che l'autonomia non è affatto una caratteristica umana innata ma deve essere coltivata da una società che sappia cogliere *“le implicazioni derivanti dalla fragilità e dalla vulnerabilità umana”*⁴⁶. Se l'uguaglianza dei diritti non si confronta con le sfide rappresentate dalla vulnerabilità e dalla dipendenza degrada a standard piuttosto vuoto *“che garantisce il diritto di lottare per l'autosufficienza e per l'indipendenza a individui astratti, privi delle loro limitate caratteristiche umane e delle loro potenzialmente debilitanti disuguaglianze storiche e sociali”*⁴⁷. La sfida fondamentale consiste nel cogliere e nel valorizzare la strutturale “dipendenza” dell'esperienza umana nelle sue relazioni mentre la nostra società ha rinchiuso, nascosto e privatizzato la dipendenza all'interno della famiglia. Al di fuori delle relazioni di cura e in particolare quelle famigliari, la dipendenza è stata stigmatizzata come deficit non meritevole di interventi pubblici.

Contro la tentazione della ricerca di una impossibile invulnerabilità occorrerebbe preoccuparsi di coltivare la capacità di resilienza.⁴⁸ E' compito delle istituzioni sociali operare costantemente per garantire la capacità di resilienza degli individui per contrastare la vulnerabilità delle persone nella consapevolezza che anche le istituzioni sono a loro volta vulnerabili e che necessitano di manutenzione permanente. Questo è il compito dello Stato responsabile definito dalla Fineman: rimuovere le disuguaglianze a partire dall'idea che gli uomini non nascono liberi, uguali e dotati di piena autonomia ma sono intrinsecamente vulnerabili e dipendenti gli uni dagli altri.

Un importante sviluppo nella riflessione sulla vulnerabilità è stato provocato dalla tragedia dell'11 settembre. L'attacco alle “torri gemelle” e la successiva “escalation” della guerra infinita al terrorismo ha condotto una filosofa americana, Judith Butler, a prendere posizione contro le forme di disumanizzazione generate da quell'epoca attraverso l'elaborazione di un'etica della non-violenza fondata sul riconoscimento della comune vulnerabilità e su una nozione di responsabilità che prenda atto delle nostre ambivalenze (Butler parla di opacità del soggetto a se stesso)⁴⁹. Per quanto, come si è detto, la riflessione della Butler sgorga dall'osservazione degli effetti devastanti delle guerre contemporanee, la categoria della vulnerabilità viene da lei impiegata per ricondurre l'esperienza del dolore, del lutto, della perdita sia alla dimensione collettiva che accomuna tutta l'umanità sia all'unica possibilità di salvezza offerta dalla creazione di nuove forme di legame sociale per interrompere il ciclo della vendetta. *“Fare esperienza del dolore, – scrive J. Butler – tradurlo in una risorsa politica, non significa rassegnarsi all'inazione, ma può trasformarsi nel lento processo attraverso il quale riusciamo a sviluppare un momento di identificazione con la sofferenza stessa”*⁵⁰. La filosofa americana contrappone questa strategia della cura del dolore alla ricerca incessante da parte di individui, gruppi umani e Stati di reagire, invece, all'offesa e alla violenza solo con la violenza trascurando la conseguenza devastante del moltiplicarsi del dolore. La tragedia si radicalizza, tuttavia, non tanto nel meccanismo infernale della violenza quanto piuttosto nella disparità di trattamento tra le stesse vittime della violenza che esse subiscono anche in morte. J.

⁴⁵ Per una delle più complete rassegne del pensiero femminista sulla vulnerabilità si veda (a cura di) C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds, *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, University Press, Oxford 2014.

⁴⁶ M.A. Fineman, *Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile*, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF PRESS, Roma 2018, p. 156.

⁴⁷ Ivi, p. 159.

⁴⁸ Ivi, p. 170.

⁴⁹ A. Pinto, *Vulnerabilità: come trasformare il dato ontologico in categoria politica?*. In M.G. Bernardini e altri, *Vulnerabilità...*, cit. p. 68.

⁵⁰ J. Butler, *Vite precarie, Contro l'uso della violenza in risposta al lutto collettivo*, Meltemi, Roma 2004, p. 51.

Butler ricorre all'immagine del necrologio. *“Perché un necrologio esista, c'è bisogno che ci sia stata una vita, una vita meritevole di essere considerata, di essere valorizzata e preservata, una vita riconoscibile in quanto tale...Esso è il mezzo attraverso cui una vita può o meno riuscire a diventare pubblicamente **degn**a di lutto...**degn**a di essere ricordata”*.⁵¹

Siamo tutti uguali davanti alla morte (tutti conosciamo la metafora della “livella” di Totò): non è vero! Ogni giorno la storia delle vicende umane ci consegna la prova della disuguaglianza e delle differenze che si consumano nelle guerre, nelle stragi, nel calvario dei percorsi migratori e nelle morti sul lavoro tra chi è degno di lutto e chi è destinato all'anonimato.

Qui voglio sottolineare un passaggio importante che forse ci aiuta a raggiungere una definizione più alta di giustizia riparativa. Io non trovo di grande utilità sia sotto l'aspetto dei principi sia sotto l'aspetto della pratica quotidiana, mettere sullo stesso piano vittima e autore come se fossero dei personaggi ineluttabilmente legati dal comune destino dell'offesa che li riguarda (Adolfo Ceretti dice – io non sono d'accordo – che le vittime possono essere liberate dai loro fantasmi mentali soltanto dai loro perpetratori): credo, invece, che la chiave fondante il percorso riparativo sia proprio la possibilità del riconoscimento della comune vulnerabilità sul presupposto che un'ingiustizia ha avuto luogo. Solo così è possibile uscire dai recinti in cui entrambi sono stati confinati dai ruoli dell'offesa.

3.4 Empatia e compassione

La vulnerabilità è il primo presupposto affinché il lavoro di cura dell'ingiustizia possa procedere verso una possibile rimarginazione dell'offesa. Il secondo presupposto è costituito dall'**empatia** e qui riprendo il filo tracciato da Elena Pulcini. L'empatia – ormai l'argomento è davvero sviscerato da psicologi, sociologi, filosofi e neuroscienziati – è intesa come capacità di rendersi conto dell'altro, del suo vissuto e del suo sentire, pur conservando la consapevolezza della differenza tra sé e l'altro. **L'empatia** però, pur essendo un sentimento fondamentale nel lavoro di cura **è uno stato affettivo moralmente neutro**: io mi sono posto, invece, l'obiettivo di comprendere quali passioni possono aiutarci nella costruzione di un lavoro di cura capace di venire a capo dell'ingiustizia. È uno stato affettivo moralmente neutro nel senso che io posso provare empatia nei confronti del criminale, l'empatia non impegna la sfera etica del nostro vivere. Al contrario nel lavoro di cura a favore di chi ha patito, di chi afferma di aver sofferto per una ingiustizia sono necessarie emozioni eticamente orientate.

Qual è, dunque, la buona cura?

Elena Pulcini esamina innanzitutto la dimensione privata della cura, della cura per amore, quella che connota il rapporto tra genitore e figlio, tra fratelli e sorelle. Ma non è questo che ci interessa. A noi interessa quella buona cura che lei riferisce alla dimensione assistenziale, *la cura come lavoro*. L'emozione che guida la cura assistenziale è la **compassione** perché, questa sì, contiene il dispiacere per la sofferenza. E' una dolorosa emozione provocata dalla consapevolezza dell'immeritata sofferenza di un'altra persona. Il punto fondamentale nell'analisi di Elena Pulcini è che *la compassione è indotta dalla consapevolezza della propria vulnerabilità, della vulnerabilità stessa dell'operatore*.⁵² Se si riconosce la propria vulnerabilità si è, allora, in grado di rinunciare a sentimenti di onnipotenza e di avvicinarsi all'altro, di fare spazio all'altro, a quell'altro, in modo particolare, che ha patito un'ingiustizia. La compassione così intesa non è un sentimento pietoso o altruistico ma capacità di sentire insieme derivante da un giudizio della sofferenza immeritata dell'altro. Qui la compassione entra però nell'ambito di un lavoro di cura nei confronti della vittima completamente diverso dall'attività del mediatore che si pone, invece, come punto di regolazione di posizioni contrastanti.

Il lavoro di cura con la vittima che pure è presupposto di un eventuale dialogo, di un incontro con l'autore, presenta una inevitabile asimmetria ed è in questa asimmetria che si può celare il rischio

⁵¹ Ivi, p. 55.

⁵² Qui in realtà Pulcini riprende il pensiero di M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, Il Mulino, Bologna 2009.

professionale per l'operatore di ricorrere al potere del suo sapere e del suo ruolo, di scivolare verso forme di dominio nei confronti della vittima.

Vulnerabilità, empatia, compassione sono i tratti di questa relazione asimmetrica tra la vittima che lamenta l'ingiustizia e l'operatore impegnato nel lavoro di cura. Vulnerabilità, empatia e compassione caratterizzano anche il lavoro del mediatore che costruisce con le parti una relazione tendenzialmente simmetrica? Anche il lavoro del mediatore è o no, in fondo, un lavoro di cura? Credo di poter rispondere positivamente per quanto la posizione mediana limiti fortemente l'accesso a quel sentire comune messo costantemente in discussione dai sentimenti contrastanti delle parti, sentire comune che è invece facilitato dal rapporto di alleanza, e per quanto asimmetrico, che si crea tra vittima e operatore.

C'è però un aspetto etico che accomuna il ruolo del mediatore e quello di un operatore del servizio di assistenza alle vittime. Simone Weil definisce l'attenzione come quella capacità non solo di comprendere e di partecipare emotivamente all'esperienza dell'altro, ma anche di fare spazio all'altro, nella sua nuda verità, nel vuoto lasciato dal ritrarsi dell'operatore o del mediatore. Secondo Simone Weil l'attenzione introduce un elemento di moralità nel sentire l'altro perché dimostra la capacità di autosospensione del sé, non di rinuncia a se stesso ma di autolimitazione, scelta personale a favore dell'altro per permettere l'instaurarsi della relazione⁵³. Simone Weil usa non a caso il termine di de-creazione per definire queste caratteristiche dell'attenzione quasi ad evocare la tesi della cabala ebraica secondo cui la creazione è stata possibile solo grazie al ritrarsi di Dio.

Purtroppo non sembra che il futuro ci riservi la capacità di sviluppare un circolo virtuoso di passioni per rimediare all'ingiustizia. È purtroppo più facile che la consapevolezza della vulnerabilità, il riconoscimento della nostra fragilità inneschi, al contrario passioni negative e repressive. Elena Pulcini ha pubblicato il suo libro *“Tra cura e giustizia”* quando aveva iniziato ad affacciarsi la tragedia della pandemia di cui lei è stata, purtroppo, una delle vittime in senso proprio. Scriveva ottimisticamente: *“...abbiamo l'opportunità di aprire una breccia nella fortezza delle nostre convinzioni e presunzioni per provare a invertire la rotta, alla ricerca – come direbbe Latour – di un punto dove atterrare.”*⁵⁴ Se sapesse dell'invasione in Ucraina avrebbe purtroppo la conferma, ancora una volta, della vittoria delle passioni negative. L'ultimo capitolo del libro di Elena Pulcini è intitolato *“Generare il futuro”*: di fronte alla nostra tendenza autodistruttiva la filosofa insiste sull'importanza di una *paideia*, una educazione delle passioni per far emergere non solo la verità di ciascuno ma anche la capacità di trasformarla a partire dal confronto aperto e interattivo di passioni e sentimenti.

3.5. Comunità e vergogna

Tutte le fonti internazionali inseriscono la comunità, accanto all'autore e alla vittima, tra i protagonisti della giustizia riparativa. Ora, anche il diritto interno, attraverso l'art. 1 comma 18 lett. d) della l. 27 settembre 2021, n. 134 prevede che i programmi di giustizia riparativa debbano essere rispondenti anche agli interessi della comunità. Ma cosa s'intende per comunità?

Mancini e Brunelli⁵⁵, in un testo dedicato ai magistrati con l'intento di proporre delle linee guida, osservano come *“il paradigma di giustizia riparativa preveda la partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte nella vicenda penale (reo, vittima, comunità) non più espropriate del conflitto generato dall'illecito ma coinvolte direttamente nella gestione dei suoi effetti distruttivi”*. La comunità è indicata come elemento essenziale *“nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”*⁵⁶. In sostanza nella giustizia riparativa il ruolo della comunità non emerge solo come ente danneggiato dall'offesa o come possibile destinatario di una condotta riparativa, ma soprattutto come attore nei percorsi e nei

⁵³ R. Chenavier, *Simone Weil. L'attenzione al reale*, Asterios, Trieste 2016.

⁵⁴ E. Pulcini, *Tra cura e giustizia...*cit, p. 174.

⁵⁵ E. Mancini, F. Brunelli, *La giustizia riparativa...*, cit p. 3.

⁵⁶ G. Mannozi, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. Dir. Annali*, Milano 2017, p. 472.

programmi riparativi: è vista sia come supporto nella protezione delle vittime sia come protezione del reo dal rischio della vendetta e, persino, come attore nella “mediazione allargata”⁵⁷.

Queste considerazioni rivelano certamente un passo avanti rispetto al ruolo assegnato alla società (più che alla comunità) dalla giustizia penale tradizionale laddove è appunto “l’allarme sociale” che giustifica la catalogazione di un comportamento umano, a causa del pericolo rappresentato per la collettività, tra le “fattispecie” suscettibili di una sanzione penale. Anche nelle forme più evolute della penalità classica l’attenzione alla comunità è sostanzialmente realizzata attraverso sanzioni restitutorie (lavori di pubblica utilità, ripristino, restituzioni economiche) e non di tipo riparativo. Nella giustizia riparativa si vuole, invece, valorizzare l’essenza della comunità intesa come legame che valorizza il senso di una volontaria appartenenza⁵⁸. Non manca chi spinge la giustizia riparativa oltre i recinti del sistema penale (che presuppongono l’esistenza di un fatto reato quanto meno denunciato) e ne individua la finalità generale nella ricostruzione del senso di comunità attraverso la promozione di occasioni positive di benessere individuale e collettivo. Le espressioni più alte di questa fusione tra comunità e l’idea riparativa sarebbero le cd. *restorative city* come Leeds e Hull⁵⁹.

Io credo che in una prospettiva riparativa – anche per evitare false sovrapposizioni di bisogni e diritti rappresentati dai protagonisti dell’offesa – occorre chiedersi quale rapporto viene a crearsi con la “comunità”, concretamente e rispettivamente, per la vittima e per il responsabile del fatto percepito (e, eventualmente, anche ritenuto) ingiusto.

L’offesa, intesa come esperienza umana, determina incontri segnati da bisogni, desideri, attese, speranze che rivelano aspetti, caratteristiche, angolature, valori compresenti nella comunità, anche molto differenti (a volte opposti) tra loro. Se teniamo a mente la descrizione delle quattro fasi descritte da Martin Symonds e riportate in precedenza in questo scritto, ci possiamo rendere conto che l’allontanamento e la separazione tra chi è offeso e chi offende non è affatto provocata dai dispositivi del procedimento penale (anche se da questi sono esaltati) ma sono la conseguenza dell’insorgere delle passioni profonde provocate dall’esperienza di una ingiustizia.

Ciò significa, a mio avviso, che l’offesa mobilita forze e ruoli (positivi e negativi) rivelatori di volti diversi della comunità e di cui dovremmo avere cognizione per comprendere, ad esempio, quanto i legami comunitari (famigliari, di gruppo, di territorio, professionali) favoriscano anche la solidarietà faziosa, basata sull’appartenenza in opposizione all’altro. I legami, come ben sappiamo, possono essere altamente distruttivi. Aldo Bonomi rammenta come la comunità non sia buona in sé, “può farsi *“comunità maledetta”...Può farsi comunità del rancore e addentrarci nel “Labirinto delle paure”*”.⁶⁰

In altri termini, c’è una comunità per la vittima e una comunità per l’autore. E non è affatto detto che queste comunità possano incontrarsi. Per questo io preferisco parlare di “città sottili”⁶¹ animate da persone e costituite da luoghi grazie ai quali vittima e autore possono anche ritrovarsi. Ma la mediazione reo-vittima e il programma di giustizia riparativa sono solo uno dei tanti strumenti che garantiscono occasioni verso una possibile ricucitura di legami danneggiati.

Nell’affermare il ruolo fondativo della comunità nella giustizia riparativa gli studiosi fanno spesso riferimento alla funzione reintegrativa della vergogna. È stato un criminologo australiano, John Braithwaite⁶², grazie ad una famosa ricerca sulla popolazione carceraria, a valorizzare il sentimento della vergogna nel significato positivo delle *reintegrative shaming*. Quel sentimento – tecnicamente si tratta di un’emozione – sarebbe decisivo nel favorire tanto nell’autore quanto nella vittima il

⁵⁷ G. Mannozi, R. Mancini, *La giustizia ...cit.*, p. 47.

⁵⁸ Ivi, p. 52.

⁵⁹ P. Patrizi, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*. Carocci, Roma 2019.

⁶⁰ Il Sole 24 ore 10 marzo 2020, *L’importanza di essere comunità della cura*.

⁶¹ Riprendo il riferimento di Italo Calvino alle “città sottili” descritte nel suo libro *Le città invisibili*, Einaudi, Torino 1972. La città sottile che ricuce assomiglia molto a Zenobia che sorgeva su alte palafitte, piena di ballatoi e balconi, collegati da scale a pioli e marciapiedi pensili da far venire le vertigini. Calvino precisa che le città si distinguono “tra quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare le città o ne sono cancellati”

⁶² J. Braithwaite. *Crime, Shame and Reintegration*, University Press, Cambridge 1989.

superamento della tirannia della vergogna negativa (stigmatizzazione). L'autore del reato solo attraverso la sperimentazione di questa emozione che scaturisce dal confronto diretto con la vittima e con la comunità, può rivolgere uno sguardo più profondo al male arrecato e perciò su se stesso. La vergogna incoraggerebbe la prossimità del soggetto con se stesso, promuoverebbe autoconsapevolezza in quanto implica un giudizio su se stessi che precede o che accompagna quello che scaturisce dalla legge e dalla collettività⁶³.

Lo sguardo d'altri è il lampo che illumina la vergogna. Cogliere uno sguardo – dice Sartre – non è percepire un oggetto-sguardo nel mondo, è accorgersi di *essere guardati*. Ma cosa significa essere visto? Lo sguardo d'altri è all'origine di due sentimenti opposti: la vergogna e la fierezza: “*mi fanno vivere, non conoscere, la situazione di guardato*”. La vergogna (come la fierezza) “*è vergogna (fierezza) di sé, è riconoscimento del fatto che sono, per l'appunto, l'oggetto che altri guarda e giudica*”⁶⁴. La vergogna è, dunque, il sentimento di essere ciò che sono “*ma altrove, laggiù, per altri*”⁶⁵. La vergogna che ci espone allo sguardo altrui e che noi stessi scorgiamo ci riduce a oggetto, un oggetto indegno segnato dalla negazione dell'appartenenza alla comunità.

In realtà, autore e vittima – secondo me – non sono affatto accomunati da un identico sentimento/emozione di vergogna. La vergogna provata dal responsabile di un fatto criminale emerge dal confronto con i valori morali socialmente condivisi che stigmatizzano un individuo quando attenta ai beni della vita, della libertà, della proprietà. La vergogna che può provare la vittima per l'offesa subita ha natura esattamente opposta: scaturisce proprio dal timore che la rivelazione del fatto comporti un'emarginazione sociale e non una reintegrazione. In questa seconda prospettiva è chiaro che la vergogna indica l'esistenza di valori morali negativi presenti nella comunità stessa: pensiamo all'esigenza di tutelare una malintesa onorabilità delle persone o del gruppo, al timore di non poter contare sulla fiducia sociale, all'esigenza di non veder turbato l'equilibrio nell'ambientale frequentato dalla vittima, a tutte le forme stereotipate sui ruoli sociali delle persone che la società adotta per confermare i rapporti di potere esistenti.

La comunità – dunque – non può costituire, allo stesso tempo, un paradigma negativo e un orizzonte reintegrativo. Occorre chiarire cosa intendiamo per “comunità”, tanto più in Italia dove scarseggia il senso del bene comune. La comunità “reale” che si offre tanto all'autore quanto alla vittima è la rete delle persone, degli enti e delle istituzioni che ognuno di essi concretamente incontrano. Per affrontare lo stigma sociale occorre ricercare, costruire e sfruttare la rete della società in miniatura costituita da professionisti, operatori, volontari, enti e istituzioni consapevoli del lavoro di ricostruzione della vittima e di reinserimento dell'autore. Ma sono due mondi che possono intersecarsi, così come viaggiare paralleli.

C'è un racconto che spiega molto bene questa differenza. In “Macchine come me”⁶⁶ Miranda, la protagonista femminile, vendica la sua migliore amica Mariam, una ragazza pakistana. Mariam si è suicidata a diciassette anni per lo stupro subito da Peter Gorringer, un compagno di scuola. Mariam si era confidata solo con Miranda e le ha imposto il silenzio: nessuno avrebbe dovuto sapere. La sua famiglia ne sarebbe stata umiliata, suo padre sarebbe stato distrutto e i fratelli avrebbero fatto qualche stupidaggine mettendosi in guai seri. Miranda, per vendicare l'amica, accusa falsamente di essere stata violentata proprio da Peter Gorringer. E la vendetta andrà a buon fine perché il giovane verrà condannato a sei anni di carcere: una volta scarcerato, sperimenterà quella che, in effetti, potrebbe essere definita una vergogna reintegrativa che gli permetterà di rifarsi una vita e di affrontare Miranda, la vendicatrice. Ma, appunto, la vergogna ha prodotto nei due personaggi, nello specchiarsi di due dimensioni diverse della comunità, un effetto diametralmente opposto: ha condotto la vittima al suicidio mentre ha consentito la riabilitazione dello stupratore.

Mi domando se possa esserci d'aiuto nel dipingere l'immagine della comunità nella giustizia riparativa il concetto di vulnerabilità. L'offesa mette a nudo la vulnerabilità della vittima, non certo quella dell'autore e i bisogni che vengono rappresentati, accanto a quello di giustizia, riguardano la

⁶³ Sul ruolo della vergogna reintegrativa scrivono diffusamente G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa...*cit.

⁶⁴ J.P. Sartre, *L'essere e il nulla*, Il Saggiatore, Milano 1997, p. 307.

⁶⁵ Ivi, p. 315.

⁶⁶ I. McEwan, *Macchine come me*, Einaudi, Torino 2019.

cura da apprestare per contenere e ridurre le sofferenze e i sentimenti d'impotenza. È in questo contesto che emerge, innanzitutto, quella città sottile che possiamo meglio definire come la comunità della cura. La denuncia dei fatti, gli accertamenti e l'eventuale sentenza coinvolgono irrimediabilmente un accusato e, in alcuni casi, un condannato. È questa esperienza del processo e della pena che produce non solo limitazioni giuridiche alla libertà di un individuo, ma rivela anche la sua profonda vulnerabilità se non addirittura esperienze di ingiustizia attraverso negazione di diritti, trattamenti disumani, indifferenza.

È proprio questa comune vulnerabilità, originata da vissuti completamente diversi, che può permettere agli interessi contrapposti di chi ha offeso e chi è stato offeso di rappresentarsi e condividere una comunità di destino.

4. Cura tra giustizia dei tribunali e giustizia riparativa

Sono consapevole della profonda ambivalenza della vittima. A questa ambivalenza ho dedicato, recentemente, un testo⁶⁷: la vittima porta il peso della sofferenza ma suscita, proprio per questo, diffidenza piuttosto che compassione. L'offesa subita, a sua volta, tende a giustificare – nella vittima stessa – la vendetta e la ritorsione: anche nelle forme più miti, ma non meno pericolose, del risentimento. Non possiamo però trascurare il messaggio che ci ha proposto, spesso involontariamente: ci richiama all'essenza della nostra esistenza, quali individui vulnerabili, esposti ad una delle manifestazioni tipiche della fragilità del vivente. La possibilità di essere offesi ci contraddistingue quanto il rischio di ammalarci o la certezza di invecchiare.

La giustizia riparativa ha avuto il merito storico di rovesciare la prospettiva penalistica tradizionale proponendo di “cambiare le lenti”⁶⁸ quando si tratta di fare i conti con un crimine, ma oggi rischia di penalizzare proprio l'offeso in nome del quale si è voluto mettere al centro l'aspetto relazionale dell'offesa.

I programmi di giustizia riparativa presuppongono la disponibilità, tanto dell'offeso quanto del responsabile, ad un coinvolgimento effettivo, mentre la maggior parte delle vittime e, ancor più, la stragrande maggioranza degli autori di un fatto criminale sono poco propensi, rispettivamente, ad avere contatti con l'aggressore e ad ammettere le proprie responsabilità. Certo: la cultura riparativa è stata capace di demistificare definitivamente la perversione del principio retributivo che risponde al male con un male. Ma non ha permesso di scoprire e di dare un volto alla natura “autonoma” dei bisogni della vittima dai percorsi giudiziari e paragiudiziari. Tutte le esperienze di giustizia riparativa, in Italia come all'estero, sono strettamente dipendenti dalla logica processuale se non, addirittura, dagli apparati dell'amministrazione giudiziaria e dai suoi capitoli di spesa, mentre restano completamente sprovviste di cura tutte le vittime, e sono la stragrande maggioranza, che non desiderano o non meritano un processo, che non aspirano ad incontrare il loro aggressore, che non riescono a liberarsi del risentimento⁶⁹. Sono un vuoto a perdere o una risorsa per ripristinare la fiducia tra il cittadino offeso e le istituzioni?

Si tratta, allora, di comprendere se il reato possa essere considerato e trattato anche in modo rispettoso delle aspettative delle vittime, in nome delle quali, in ogni caso, viene costruito l'edificio penale. In altri termini, occorre porsi questa domanda: poiché la strada della giustizia riparativa è fisiologicamente limitata dai suoi stessi presupposti – il consenso e l'incontro delle volontà – ed è incapace di proporsi come risolutiva delle complesse attese degli attori del fatto, è possibile intercettare e soddisfare i bisogni delle vittime senza infrangere le garanzie di chi si deve difendere da un'accusa potenzialmente infondata o ingiusta? Oggi sembra possibile offrire una risposta

⁶⁷ M. Bouchard, *Vittime al bivio. Tra risentimenti e bisogno di riparazione*, Il Melangolo, Genova 2021.

⁶⁸ Si tratta della metafora ricavata dal titolo di uno dei padri fondatori della giustizia riparativa: Howard Zehr, *Changing lenses: a new focus for crime and justice*, Scottsdale, PA, Herald Press 1990.

⁶⁹ J. Améry, *Un intellettuale ad Auschwitz*, Bollati Boringhieri, Torino 1987, p. 124, ha rivendicato “il diritto e il privilegio dell'essere umano [a] non dichiararsi d'accordo con ogni avvenimento naturale, e quindi nemmeno con il rimarginarsi biologico provocato dal tempo... L'uomo morale esige la sospensione del tempo; nel nostro caso, inchiodando il misfatto al suo misfatto”.

positiva grazie ad una elaborazione di cui sono state protagoniste le istituzioni sovranazionali e, nell'ultimo decennio, in particolare l'Unione europea.

La Direttiva 2012/29/UE ha finalmente messo a fuoco la necessità di distinguere in modo netto le aspettative di giustizia delle vittime dai loro bisogni primari. Le vittime, certo, vogliono che sia appagata la loro sete di giustizia, pretendono che sia stabilita la verità dei fatti, attendono ansiosamente la conclusione del processo. Ma dall'altro lato, esprimono bisogni che non possono aspettare: a seconda dei casi devono essere protette, necessitano aiuti economici immediati, richiedono cure fisiche o psichiche. Si tratta di piani diversi, a volte coincidenti, altre volte distinti. La Direttiva ha tenuto conto della differenza tra l'aspetto giudiziario e quello della cura ed esprime una cultura del ruolo e dei diritti della vittima a cui tutti, operatori della salute e del diritto, politici e amministratori, dovrebbero adeguarsi. La Direttiva si preoccupa di consentire alla vittima anche l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, ma intravede (art. 12) il rischio che tali percorsi possano esporla ad una vittimizzazione secondaria quando siano pensati e realizzati non nel suo interesse.

I bisogni della vittima possono essere reclamati se vengono qualificati e definiti come diritti: a essere informati, assistiti, protetti e non solo a ottenere risarcimenti. Questa è la ragione per cui dal punto di vista delle vittime, il crimine è, innanzitutto, una violazione di quei diritti e una buona parte dei loro bisogni si riflettono in un insieme di diritti che rientrano nel più generale diritto alla cura e alla salute.

Se guardiamo alla struttura stessa della Direttiva 2012/29/UE emerge con chiarezza la distinzione tra diritto alla cura e diritto alla partecipazione al processo penale. È una distinzione importante, se non addirittura fondamentale, perché la vittima non può vantare un diritto a processare e punire l'aggressore, ma solo un diritto a partecipare all'attività giurisdizionale, nelle forme previste da ogni legge nazionale secondo le tradizioni giuridiche dello Stato. Il diritto alla cura come parte di un più ampio diritto alla salute ha invece un carattere "universale". È un diritto alla vita buona o, meglio, alla buona qualità della vita, soprattutto quando intervengono circostanze che la mettono a repentaglio. È un diritto iscritto nella Carta sociale europea come diritto all'assistenza sociale e medica (art. 13) e, per quanto riguarda l'Italia, nella nostra Costituzione, come diritto alla salute (art. 32).

Com'è possibile, allora, costruire – strategicamente – un lavoro con le vittime senza farle fossilizzare nell'identità negativa stabilita dalla perdita e dall'esperienza dolorosa dell'offesa? Si tratta di affrontare il rischio di coltivare il desiderio naturale della reazione violenta, dell'attacco all'aggressore, di identificarsi con lui e il rischio, altrettanto pericoloso, di ritirarsi e di tacere. La vittima si trova di fronte a un'alternativa che non potrà procurare riparazione se non scegliendo una via stretta.

Sono certamente importanti l'assistenza di un legale, l'accertamento contenuto in una sentenza (ammesso che si arrivi a tanto), il risarcimento o l'indennizzo se la persona offesa è riuscita ad ottenerlo. Ma nessuno di questi "sostituti" restituirà la perdita subita: rimarrà sempre un "resto" non condivisibile se non con chi ha vissuto la stessa esperienza. Anzi: i "sostituti" – proprio mentre appagano le richieste di rappresentazione dell'istanza riparatoria – non fanno che accentuare l'irreparabilità dell'offesa. C'è un lavoro che la vittima non può delegare e che consiste nella ricostruzione di un sé necessariamente diverso da quello che ha dovuto affrontare l'evento traumatico. La società, la procedura penale, i familiari assegnano alla vittima un ruolo che rimane, però, incardinato nella chiave della sofferenza. L'ingresso della vittima sulla scena penale è segnato da una doppia ambivalenza. C'è un'ambivalenza propria della giustizia che riposa sul rapporto tra diritto e violenza. La giustizia lavora con gli ingredienti del farmaco: tratta la violenza come "malattia", la violenza patita dalla vittima è ragione e fondamento dei suoi compiti istituzionali; al tempo stesso tratta la violenza come "cura", antidoto, nell'atto di istruire il processo, di prendere ed eseguire la decisione. La giustizia presuppone sempre un atto d'imposizione incompatibile con la libera volontà dei suoi destinatari. Il confine tra diritto e violenza è un confine labile: si tratta del confine a volte sicuro, altre volte sottile della differenza tra diritto e violenza; differenza, scrive Sartre

nei suoi *Cahiers pour une morale*⁷⁰, tra il conosciuto e lo sconosciuto, tra una “certezza” e una “speranza”. Ricordandoci un sorprendente “ricorso alla magia”, Sartre scrive che “*nella violenza c’è speranza, nell’operazione legale certezza*”. La legalità è questo “*limite, questo confine tra speranza e certezza*”⁷¹.

Per la vittima la certezza è costituita dal riconoscimento garantito dal presidio giudiziario. Ma il diritto e la procedura penale la inchiodano in quel ruolo. La speranza della vittima è costituita dalla possibilità futura di reimmergersi nel vivo dei rapporti umani, di essere nuovamente esposta alla propria vulnerabilità, forte, però, di una nuova identità anche quando non siano praticabili dei programmi riparativi.

Questa è la seconda ambivalenza, tutta racchiusa nella storia personale di chi è stato vittimizzato. Da un lato, la vittima pretende di essere riconosciuta perché da tale riconoscimento dipende la soddisfazione di bisogni essenziali: ricevere informazioni, essere assistita e protetta, ottenere il dovuto risarcimento. Dall’altra, la possibilità di riprendere in mano la propria vita dipende dall’oblio della sua condizione vittimaria per essere riconosciuta in quanto persona e non più come vittima. Le istituzioni preposte alla tutela delle vittime devono essere consapevoli che il loro ruolo è a termine: ne va della possibilità per la vittima di ricostruirsi. Non devono avere l’ultima parola. Questa spetta alla vittima per non essere più tale. Purtroppo, il protagonismo delle vittime esalta la funzione giudiziaria e la carica di significati e di una potenza che dovrebbero essere riconsiderati nell’interesse stesso delle vittime. È vero che la giustizia è tenuta ad intervenire quando ogni altra strada si è rivelata impraticabile. Per contro l’assenza di corpi intermedi, capaci di filtrare l’accesso alla giustizia, assegna alla giurisdizione un’onnipotenza che ne altera le funzioni. Non c’è dubbio che l’unico rimedio ad una giurisdizione onnivora sia una giurisdizione “minima” e che occorra relativizzare l’opera del giudice per ricreare una relazione ecologica tra società e giurisdizione. La famosa “supplenza” del giudice nella gestione della conflittualità sociale, nel governo della crisi economica, nell’affrontare gli abusi nella cosa pubblica, ha esaltato funzioni non appropriate della giurisdizione e ha peggiorato anziché migliorare le capacità di autocontrollo della società e delle istituzioni. Il giudice, a dispetto di quanto si crede, ha perso, certo non definitivamente, il potere di “dire l’ultima parola” per diverse buone (o cattive) ragioni. Tra queste bisognerebbe, finalmente, accorgersi che le scienze cognitive hanno messo – qui davvero definitivamente – in discussione il primato della logica razionale nei processi argomentativi e decisionali costruiti sul modello del sillogismo giudiziale. I cambiamenti nella produzione normativa, nel ruolo, anche sociale, del magistrato e, non da ultimo, l’invasione mediatica nella definizione e nell’accertamento della verità dei fatti, hanno favorito la scoperta della fragilità e della frammentarietà del processo decisionale dell’attività giudiziaria. D’altra parte, il giudice dice l’ultima parola solo nel processo che gli è assegnato, né di più né di meno. L’offesa, come il conflitto, non è mai riducibile a parole processuali. Come direbbe Eligio Resta, il conflitto e l’offesa sono quell’eccedenza che rende vivente il diritto: così come è impossibilitato a incorporarlo completamente, così il giudice non potrà mai dire la parola ultima sul conflitto e sull’offesa ma solo la penultima⁷².

Oltre la soglia del diritto e della giurisdizione, completato il loro lavoro, rimane la vita della vittima che deve riprendere il suo corso da un punto, lungo una traiettoria modificata dall’evento traumatico, dal quale prende corpo una nuova identità dinamica.

Resta da chiederci quale applicazione sia stata data alla Direttiva 2012 dallo Stato italiano nella parte in cui prevede (artt. 8 e 9) l’istituzione di diffusi e “*specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale*”. Mentre esiste un’importante rete di assistenza per le donne vittime di violenza di genere e domestica⁷³ manca del tutto un coordinamento locale e nazionale di servizi per

⁷⁰ J. P. Sartre, *Quaderni per una morale. 1947-1948*, Edizioni associate, Roma 1991, p. 169

⁷¹ E. Resta, *La certezza e la speranza*, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 80.

⁷² M. Bouchard, *Dire la penultima parola*, in S. Anastasia, P. Gonnella (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, Roma TrE-Press, 2019, pp. 177 e ss.

⁷³ È attivo il numero verde 1522 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno quale rete nazionale antiviolenza con un primo sostegno psicologico e giuridico nonché l’invio presso strutture pubbliche e private. I centri antiviolenza e le case rifugio sono inoltre coordinati da reti nazionali come D.i.Re <https://www.direcontrolviolenza.it> e Telefono Rosa <https://www.telefonorosa.it>.

il sostegno e l'orientamento in generale delle vittime di reato, a parte l'esperienza ancora fragile della Rete Dafne Italia⁷⁴.

L'Italia è stata sottoposta più volte a procedure d'infrazione per la mancata realizzazione di questi servizi e il Governo italiano ha espressamente fatto riferimento alla costituzione della Rete Dafne Italia e ad alcune collaborazioni con tale associazione per affermare il rispetto degli obblighi imposti dalla Direttiva 2012/29/UE⁷⁵. Sempre in relazione alla mancata realizzazione di servizi per l'assistenza alle vittime di reato è stata aperta un'ulteriore procedura d'infrazione per il mancato recepimento della Direttiva 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo⁷⁶.

Infatti, la Direttiva 2012/29/UE è stata trasposta nel nostro ordinamento unicamente per i profili processuali, in particolare inserendo la nuova figura della vittima “particolarmente vulnerabile” con una tecnica e dei dispositivi che hanno però mortificato la grande prospettiva della fonte europea: quella di garantire una valutazione individualizzata (*individual assessment*) dei rischi da successiva vittimizzazione per qualsiasi vittima.

Fino ad ora, pertanto, l'assistenza alle vittime è così rimasta limitata solo ad alcune categorie di offesi (donne e bambini) e ad alcune tipologie di tutela (ad es. benefici economici o previdenziali per le vittime di terrorismo o di criminalità organizzata). Soprattutto non è stata predisposta alcuna strategia volta ad istituire nel nostro paese una rete integrata di servizi capaci di intercettare, ricevere e orientare le richieste di informazioni, cura e sostegno espresse all'indomani di un crimine.

Dobbiamo alla sensibilità e all'iniziativa di Donatella Donati, all'epoca direttore generale della giustizia penale, l'istituzione nel 2018 di un Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato⁷⁷. Purtroppo l'unica attività del Tavolo si è risolta nella costituzione di gruppi di lavoro e nella partecipazione fallimentare ad un bando europeo.

È stata Rete Dafne Italia⁷⁸ a sollecitare l'intervento della politica grazie al convegno tenutosi a Roma il 14 novembre 2019 con il patrocinio del Senato della Repubblica, in occasione del quale venne presentato un progetto di legge rapidamente riposto nei cassetti parlamentari. Dobbiamo però riconoscere l'impegno della vicepresidente del Senato dell'epoca, on. Anna Rossomando, che – con una iniziativa trasversale di alcune senatrici presenti a quel convegno – riuscì ad ottenere un emendamento alla legge di bilancio dello Stato con uno stanziamento di € 1 milione per il 2020 e € 2 milioni per i successivi esercizi da destinarsi all'assistenza alle vittime di reati⁷⁹.

Che ne è stato di quell'investimento?

Diciamo innanzitutto che lo stanziamento è stato messo nella disponibilità del Ministero della giustizia e, in particolare, dell'attuale Dipartimento degli Affari Generali.

Complice la pandemia il finanziamento per il 2020 non è stato utilizzato ma è confluito in quello del 2021. Il Dipartimento, a fine luglio 2021, ha invitato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a presentare specifiche proposte progettuali anche in forma complementare ad iniziative locali e in continuità con progetti rivolti alle vittime finanziati dalla Cassa Ammende per un ammontare complessivo di € 2.500.000. Il Ministero della giustizia, sulla base delle proposte fatte

⁷⁴ Si tratta dell'unità rete nazionale per l'assistenza alle vittime di reato in senso generalista. Si veda il sito <https://www.retedafne.it>

⁷⁵ Si fa riferimento alla procedura d'infrazione n. 2019/2104.

⁷⁶ Si fa riferimento alla procedura d'infrazione n. 2012/2180.

⁷⁷ Il Tavolo originariamente prevedeva la partecipazione, oltre che del Ministero della giustizia, il Ministero dell'Interno, il Consiglio nazionale forense, l'Università Roma tre, la Conferenza Stato Regioni e Rete Dafne Italia. Successivamente la partecipazione è stata estesa al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Conferenza delle Regioni, alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane e al CNR.

⁷⁸ L'atto costitutivo di Rete Dafne Italia risale al 11 luglio 2018.

⁷⁹ L'art. 1, comma 426 della legge di bilancio 2020 recita: “*Tali stanziamenti sono destinati all'assistenza delle vittime di reati, anche al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime. La disposizione non specifica né la tipologia di reato le cui vittime sono oggetto di tutela, né il capitolo di bilancio che viene finanziato*”. Nello stesso anno la Cassa Ammende – anche in ragione di interlocuzioni con Rete Dafne Italia – ha ritenuto di estendere il proprio finanziamento annuale a favore di progetti di giustizia riparativa anche ad attività di assistenza alle vittime.

dalle regioni, ha stipulato delle convenzioni per un importo di poco inferiore a € 2 milioni⁸⁰. È in corso una prima rendicontazione delle attività svolte. Una quota della previsione di bilancio (€ 300.000) è stata destinata, per mezzo di apposita convenzione siglata il 30 luglio 2021, al CNR⁸¹ per analizzare lo stato di attuazione degli strumenti giuridici sovranazionali in materia di vittime di reato, fornire un'analisi empirica dei fenomeni osservati a livello locale, analizzare l'accesso alla giustizia delle vittime, sostenere la concreta applicazione dei diritti delle vittime anche attraverso un Portale istituzionale. Una convenzione è stata stipulata anche con la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) per l'inserimento del materiale informativo giuridico nel Portale stesso.

Nell'ultima riunione del Tavolo del 21 giugno 2022, alla presenza della sottosegretaria Macina, i dirigenti del Dipartimento hanno sommariamente illustrato la prossima lettera d'invito alle Regioni per l'annualità 2022 ed è stato istituito il gruppo redazionale del Portale composto interamente da personale ministeriale, senza la presenza di esperti o di rappresentanti di associazioni di vittime o di operatori impegnati nell'assistenza alle vittime.

Nel primo periodo di attività il Tavolo, nonostante non sia riuscito nell'intento di creare una rete nazionale integrata di servizi, costituiva quanto meno un'occasione di scambio informativo tra i diversi enti partecipanti per le loro rispettive competenze in materia di assistenza alle vittime. Ora, è diventato una sede, convocata raramente, molto sbrigativa e burocratica di ratifica delle decisioni assunte dal Dipartimento, nella quale i partecipanti non svolgono una funzione critica e costruttiva. Nessuna analisi viene condivisa sulla qualità dei progetti proposti e in corso di realizzazione nelle Regioni. Contrariamente alla visione della Direttiva 2012, il servizio di assistenza è concepito come accessorio eventuale dell'attività giurisdizionale e non come struttura per lo sviluppo dei diritti di cura delle vittime. La concentrazione delle procedure e del momento decisionale tutta all'interno all'apparato ministeriale, dominato dalla presenza di magistrati distaccati, senza alcun confronto con chi conosce e si occupa dei bisogni delle vittime, conferma una concezione della vittima del tutto strumentale e funzionale alle esigenze di un procedimento giudiziario incollato alla sua struttura "reocentrica".

Occorre, invece, un organismo nazionale che sappia interpretare i molteplici profili che connotano l'esperienza vittimaria e orientare le strategie territoriali attraverso un coordinamento reale dei servizi locali: né le Regioni né tantomeno le esperienze regionali sembrano comunicare tra loro, non conoscono le rispettive prassi e le criticità che dal confronto potrebbero essere affrontate e superate.

Sarebbe d'importanza strategica, poi, che la Ministra della giustizia, accanto allo sforzo per realizzare un modello di giustizia riparativa, nell'interesse delle vittime indicasse come prioritaria l'attivazione del numero verde europeo 116006 già adottato da ben 13 paesi del nostro continente.

La mia speranza è che la questione "vittime" intesa come servizio e non solo come ruolo processuale, diventi una priorità dell'iniziativa legislativa e dell'azione di Governo nel prossimo futuro.

Cura e giustizia si possono incontrare.

⁸⁰ Diverse regioni non hanno presentato progetti anche a causa degli importi piuttosto magri del finanziamento (la quota per la Valle d'Aosta era di € 12.500; del Molise di € 20.000, della Basilicata € 30.000) o comunque insufficienti per istituire dei servizi di assistenza efficaci.

⁸¹ <https://www.igsg.cnr.it/2021/08/nuova-convenzione-con-il-ministero-della-giustizia-in-tema-di-diritti-delle-vittime-di-reato/>